SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 18 aprile 1994 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*:

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 62

Ministero del tesoro

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1994

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1994, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta.

94A2497

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 14 aprile 1994, n. 234.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo;

Vista la decisione n. 3855/91/CECA della Commissione della Comunità europea del 27 novembre 1991, in materia di aiuti a favore della siderurgia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e con riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in sede nazionale, è autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi annui.

2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi, la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA e la formazione di accordi di collaborazione produttiva da realizzare con le seguenti forme di incentivazione:

a) contributo a favore di imprese siderurgiche che cessano definitivamente le attività di produzione, in conformità con le norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia e con i limiti previsti nell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 3855/91/CECA della Commissione del 27 novembre 1991;

b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa;

c) costituzione, presso Mediocredito centrale, di un fondo finalizzato alla erogazione di prestiti a tasso di mercato per investimenti connessi alla realizzazione di intese sinergiche tra imprese che non comportino incrementi di capacità produttiva di acciaio e rispettino le regole comunitarie di concorrenza, nonché al sostegno degli interventi delle stesse al fine di assicurare la salvaguardia ambientale e la ricerca e sviluppo, nel rispetto della normativa CECA vigente.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 2 devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale entro il 31 maggio 1994. La distruzione degli impianti deve avvenire entro il 31 dicembre 1994 e il pagamento dei contributi è effettuato entro il 31 dicembre 1996.

4. Le modalità per l'istruttoria, che potrà essere svolta anche da istituti di credito, nonché i criteri e le modalità per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. L'importo di lire 700 miliardi è ripartito nel modo seguente:

a) lire 410 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera *a)*;

b) lire 140 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera *b)*;

c) lire 150 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera *c)*.

6. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire 175 miliardi per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno, e, quanto a lire 175 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

7. Per le finalità di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono altresì parzialmente utilizzabili, nel limite di lire 50 miliardi, le disponibilità provenienti, in attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, dalla contabilità speciale n. 1397 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici).

8. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *c)*, sono utilizzate, per lire 40 miliardi, le disponiblità esistenti sul conto corrente infruttifero aperto presso il Mediocredito centrale n. 760/22014 e intestato al Mediocredito centrale ai sensi del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88.

9. Le disponibilità di cui ai commi 7 e 8 saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano su apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiranno le risorse indicate nei commi 5, 7 e 8.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0269

DECRETO-LEGGE 14 aprile 1994, n. 235.

Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di modifica delle disposizioni delle leggi 26 novembre 1990, n. 353, e 21 novembre 1991, n. 374, al fine di differire le date di avvio delle riforme concernenti il giudice di pace ed il processo civile, così da consentire il completamento delle necessarie procedure;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nell'articolo 166 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1990, n. 353, dopo le parole: «dell'articolo 163-*bis*» sono inserite le seguenti: «ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-*bis*, quinto comma».

Art. 2.

1. Nell'articolo 168-*bis*, comma quinto, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono soppresse le parole: «Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione».

Art. 3.

1. Nell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «A far data dal 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «A far data dal 3 luglio 1994».

Art. 4.

1. Nell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «alla data del 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 3 luglio 1994».

2. Al comma 3 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, così come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'istanza non va proposta nelle cause in cui siano già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile».

3. Nel comma 4 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «non superiore a quaranta giorni» sono soppresse.

4. Salvo quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, per i giudizi iniziati successivamente al 1° gennaio 1993, alle sentenze di primo grado pubblicate anteriormente al 3 luglio 1994 si applicano gli articoli 282, 283 e 337 del codice di procedura civile nel testo anteriormente vigente.

5. Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi

Art. 5.

1. Nell'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «alla data del 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 3 luglio 1994».

Art. 6.

1. Nell'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti· «3 luglio 1994»

Art. 7.

1. Nell'articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile le parole: «regolarmente costituiti» sono sostituite dalle seguenti: «muniti di procura».

Art. 8.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verrà stabilito dal Ministro di grazia e giustizia».

Art. 9.

1. La lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente:

«*e)* avere età non inferiore a 40 e non superiore a 73 anni;».

Art. 10.

1. All'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*5-bis*. Intervenuta la delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura, i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione delle funzioni».

Art. 11.

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «nel distretto di corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «nel circondario».

2. Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis* *(Limiti all'esercizio della professione forense)*. — *1.* Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi al conciliatore, al giudice di pace, al pretore e al tribunale ricompresi nel circondario ove è situato l'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio».

Art. 12

1 L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 35 *(Delega al Governo in materia penale)*. — *1.* Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38»

2. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente·

«Art. 38 *(Entrata in vigore del decreto legislativo)*. — *1.* Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 30 giugno 1995».

Art. 13.

1. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, già sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è sostituito dal seguente:

«Art. 49 *(Efficacia di singole disposizioni)*. — *1.* Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 4 luglio 1994».

Art. 14.

1. Le disposizioni previste dalla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 5 e dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificate dagli articoli 9 e 11, si applicano con riferimento alle vacanze pubblicate mediante affissione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla pubblicazione dei posti previsti dal comma 1 si procede con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Da tale pubblicazione decorre il termine di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la presentazione delle domande.

Art. 15.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*4-bis*. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati».

2. A coloro che abbiano presentato domanda per la nomina a giudice di pace entro il 15 ottobre 1993 e che siano stati nominati nell'ufficio non si applica la disposizione di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

Art. 16.

1. Dopo il comma 5-*bis* dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-*ter.* Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a due mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilità di bilancio.».

Art 17.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0270

DECRETO-LEGGE 14 aprile 1994, n. **236**.

Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione,

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la soppressione di taluni enti e casse previdenziali, al fine di razionalizzare il settore unificando le rispettive attribuzioni in un unico Istituto,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. È istituito, con effetto dal 18 febbraio 1993, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico, iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esso ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro ed adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità ed imprenditorialità. L'Istituto svolge i compiti che le disposizioni vigenti attribuiscono all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

2. Previa armonizzazione degli ordinamenti pensionistici delle forme di previdenza esclusive con il regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, sarà disciplinata con successivo provvedimento di legge l'assunzione da parte dell'INPDAP dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, mediante l'istituzione di apposite gestioni autonome.

3. L'INPDAP è inscritto nella tabella *B* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Con effetto dal 18 febbraio 1993, l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEDP e le casse di previdenza di cui al comma 1 sono soppressi; la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro è soppressa e le relative strutture organizzative sono trasferite all'INPDAP

5. L'INPDAP succede, con effetto dal 18 febbraio 1993, all'ENPAS, all'INADEL, all'ENPDEDP e alle casse di previdenza nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonché nella titolarità nei rispettivi patrimoni, ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle stesse. In ciascun patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'INPDAP, né azioni dei creditori delle altre gestioni.

6. Nell'ambito della gestione complessiva dell'INPDAP, le gestioni di cui al comma 5 hanno autonomia economico-patrimoniale e nei rispettivi bilanci vengono iscritti i patrimoni esistenti alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni successivamente acquisiti

con le risorse finanziarie e le rendite delle gestioni stesse. Tutte le spese di amministrazione sono imputate alle gestioni in quota proporzionale al numero degli assicurati.

7. I beni mobili ed immobili e ogni altra attività appartenenti agli enti, all'Istituto e alle casse di cui al comma 1, alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni e le attività successivamente acquisiti con l'impiego delle risorse finanziarie delle gestioni stesse, sono amministrati dall'INPDAP. Non è consentito, se non nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data, il trasferimento da una gestione autonoma ad altra di beni mobili o immobili, di attività o di risorse finanziarie, comprese quelle eventualmente provenienti da alienazione di beni mobili od immobili o dalla dismissione di attività.

8. Le gestioni autonome sono tenute ad assicurare ai rispettivi iscritti i trattamenti e le prestazioni previdenziali, assistenziali e creditizie ad essi dovuti alla data del 18 febbraio 1993, salve le variazioni derivanti da successive disposizioni di legge. Nulla è innovato in materia di contribuzioni, prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e recupero di crediti. In nessun caso gli iscritti ad una gestione autonoma possono richiedere od ottenere trattamenti e prestazioni dovuti, in base alla normativa vigente, ad iscritti a gestioni autonome diverse.

9. Le gestioni autonome esercitano le funzioni e le attività degli enti, dell'Istituto e delle casse di cui al comma 1 secondo le disposizioni vigenti per tali enti, Istituto e casse e conservano la rispettiva struttura amministrativa e organizzativa, salvo per quanto disposto dal presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di vigilanza;

c) il consiglio di amministrazione;

d) i comitati di vigilanza delle gestioni;

e) il direttore generale;

f) il collegio dei sindaci.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, udito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta e sentite le competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'INPDAP, prevedendo una netta distinzione tra organi con compiti di indirizzo generale, di definizione degli obiettivi, di controllo sui risultati e di analisi ed approvazione dei bilanci ed organi con compiti di gestione, secondo i seguenti criteri:

a) il presidente, nominato sulla base di una terna di nominativi indicata dal consiglio di vigilanza di cui alla lettera *b)*, ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede gli organi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*; può delegare ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati di cui alla lettera *d)*;

b) il consiglio di vigilanza individua le linee di indirizzo generale dell'Istituto; nell'ambito della programmazione generale prefigura gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati; nomina tra i propri componenti un vice presidente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da dodici membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da sei membri in rappresentanza delle regioni, delle province, dei comuni e delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e da sei membri, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza del Ministero dell'interno. L'organo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti;

c) il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di cui alla lettera *b)*; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani di impiego dei fondi disponibili secondo le procedure previste dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni; fissa i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento; delibera sugli atti individuati nel regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché sugli atti che implicano impegni di spesa superiore all'importo di un miliardo di lire, che potrà essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; delibera, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, il regolamento organico e di fine servizio del personale, nonché l'ordinamento dei servizi e la dotazione organica che non può superare, complessivamente, le dotazioni organiche degli enti, dell'Istituto e delle casse, ivi compresa quella prevista dall'articolo 25, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, nonché del personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1 alla data del 18 febbraio 1993; delibera i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da cinque esperti in materie attinenti ai compiti dell'Istituto, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza, dei quali due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui uno indicato dall'Associazione nazionale comuni italiani

(ANCI), e tre designati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito *curriculum* da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza;

d) i comitati di vigilanza delle gestioni autonome predispongono, sulla base degli indirizzi del consiglio di vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali delle gestioni stesse; propongono le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; decidono sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline. I comitati sono composti, oltre che dal presidente dell'Istituto, da quattro membri designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori di cui alla lettera *b)* e da tre funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza dell'Istituto, designati dal direttore generale, per il comitato di vigilanza della gestione riguardante le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni ai sanitari, i quattro membri sono designati dalle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i comitati di vigilanza delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'INADEL e della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali sono integrati con un rappresentante del Ministero dell'interno e un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza dei presidenti delle stesse regioni; quello della gestione riguardante le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è integrato altresì da tre membri designati rispettivamente dall'ANCI, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dalla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL); i comitati di vigilanza riguardanti le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e della Cassa per la pensione ai sanitari sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanità; i comitati di vigilanza delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'ENPAS e dell'ENPDEDP sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero della difesa e da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi sulla base degli indirizzi fissati dal consiglio di vigilanza e delle determinazioni del consiglio di amministrazione; sovrintende al personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Il presidente dell'Istituto è nominato con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Gli altri organi di cui al comma 1, fatta esclusione di quelli di cui al comma 6, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2.

4. Il collegio dei sindaci, che vigila sulla legittimità e regolarità contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e che esercita, nell'ambito di tale attribuzione, il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sui bilanci dell'Istituto e redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e sugli atti patrimoniali riferendone al consiglio di vigilanza, è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica di dirigente generale, di cui uno con funzioni di presidente, e da tre rappresentanti del Ministero del tesoro di pari qualifica. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente. I componenti effettivi sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza

5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato. Il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto è collocato fuori ruolo secondo le vigenti disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

6. La nomina e il rapporto del direttore generale e la nomina del collegio dei sindaci sono disciplinati, rispettivamente, dall'articolo 12 e dall'articolo 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

7. Gli organi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 e di cui al comma 4 durano in carica quattro anni

Art. 3.

1. L'INPDAP è organizzato su base territoriale attraverso strutture periferiche, utilizzando a tal fine, prioritariamente, gli uffici esistenti delle singole gestioni autonome. In attesa della istituzione e della piena operatività di tali strutture, le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli enti, delle casse, dell'Istituto e della Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1.

2. È fatto divieto all'INPDAP di assumere personale a tempo determinato, salvo quello necessario per le attività a carattere stagionale per il funzionamento di centri vacanze, soggiorni di studio, case-alberghi e convitti in linea con quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. È fatto, altresì, divieto all'INPDAP di conferire incarichi di consulenza, di studio o di ricerca comunque denominati, fatte salve eventuali convenzioni con altre pubbliche amministrazioni o specifica autorizzazione dei Ministeri vigilanti.

4. L'INPDAP, fino all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, può attuare progetti finalizzati volti al recupero dell'arretrato delle gestioni autonome degli istituti di previdenza, nel limite del 50 per cento della spesa per compensi accessori erogata nell'anno precedente. La corresponsione dei compensi è disposta previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che saranno comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale

5. Il personale dipendente dagli enti, dall'Istituto e dalle casse di cui al comma 4 dell'articolo 1 è trasferito all'INPDAP e conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'ente, l'Istituto o la cassa di provenienza fino alla data di approvazione del regolamento e della relativa dotazione organica.

6. Il personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1 è assegnato in via provvisoria all'INPDAP. Esso può optare per essere trasferito in via definitiva all'Istituto medesimo immediatamente e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se successiva, dalla data di entrata in vigore della dotazione organica. Il personale assegnato in via provvisoria all'INPDAP conserva il trattamento giuridico ed economico ed il regime di previdenza vigente presso l'amministrazione di rispettiva provenienza.

7. All'inquadramento del personale definitivamente trasferito all'INPDAP, a seguito dell'opzione, si provvede in conformità di apposite tabelle di equiparazione, deliberate dall'organo di amministrazione dell'INPDAP ed approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

8. Il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo presso la Ragioneria centrale istituita con l'articolo 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, può esercitare l'opzione prevista dal comma 6 secondo i criteri e le modalità ivi stabiliti. Tali opzioni non determinano modifiche alle dotazioni organiche complessive della Ragioneria generale dello Stato.

9. Al personale dell'INPDAP si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il personale dell'INPDAP è iscritto per il trattamento di previdenza, quiescenza e di fine servizio e per la previdenza integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 1994, al medesimo INPDAP, fermo restando, per il personale in servizio alla stessa data, il diritto di optare, entro i sei mesi successivi, per il mantenimento dei trattamenti in vigore presso le rispettive amministrazioni di appartenenza. Per l'eventuale ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523. Per il personale iscritto all'INPDAP le amministrazioni versano la relativa contribuzione al medesimo Istituto a decorrere dal 1° gennaio 1994; per i periodi precedenti le corrispondenti risorse a copertura degli oneri relativi saranno versate dall'ente al quale il personale era iscritto, all'atto della erogazione delle prestazioni.

10. Per l'eventuale eccedenza di personale rispetto alla dotazione organica approvata ai sensi del comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche.

11. Fino a quando non sia diversamente disposto dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, restano ferme le procedure di controllo sugli atti e le procedure relative al contenzioso in materia di prestazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. È soppresso il comma 4 dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le relative funzioni sono assunte dal Ministero del tesoro.

12. A decorrere dal 18 febbraio 1993 all'INPDAP si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della legge 9 marzo 1989, n. 88.

13. Per le controversie pendenti alla data del 18 febbraio 1993, nelle quali l'INPDAP è succeduto all'ENPAS, alle casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed alla Direzione generale medesima, la rappresentanza e difesa in giudizio continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato, limitatamente al grado di giudizio in corso alla predetta data.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono nominati presso l'INPDAP un commissario straordinario ed un vice commissario al fine di assicurarne la gestione fino alla costituzione degli organi ordinari e di favorire le condizioni per la piena operatività del presente decreto. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso dei commissari, posto a carico del bilancio dell'INPDAP.

2. Il commissario straordinario esercita i poteri spettanti ai presidenti ed agli organi amministrativi degli enti, Istituto e casse ed al consiglio di amministrazione della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza di cui all'articolo 1 e stabilisce, con propria determinazione, i poteri del vice commissario.

3. Il commissario straordinario assume iniziative intese alla razionale utilizzazione del personale comunque in servizio presso l'INPDAP e dei beni strumentali amministrati dall'INPDAP, al fine di assicurare economicità, efficienza ed efficacia alla gestione complessiva dell'Istituto. Le determinazioni del commissario straordinario in materia di organizzazione degli uffici e di preposizione alle gestioni di cui all'articolo 1, comma 5, sono soggette all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

4. Fino alla costituzione dei comitati di vigilanza delle gestioni autonome, restano in carica con il trattamento economico di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per le gestioni derivanti dagli enti soppressi, i direttori generali degli enti stessi e gli incaricati di tale funzione alla data del 18 febbraio 1993 e, per le gestioni derivanti dalle casse soppresse, il direttore generale ed il vice direttore generale della Direzione generale degli istituti di previdenza.

5. Fino alla costituzione del collegio dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 4, continua ad operare, con le medesime competenze, il collegio dei revisori composto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, e da due rappresentanti del Ministero del tesoro nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Il commissario straordinario convoca il consiglio di vigilanza entro quindici giorni dalla data della sua costituzione. Il consiglio di vigilanza deve riunirsi entro i successivi quindici giorni ai fini della deliberazione della proposta della terna di nomi per la designazione del presidente dell'Istituto. La deliberazione, con votazione a scrutinio segreto, deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio medesimo. Il commissario straordinario ed il vice commissario restano in carica fino all'insediamento del presidente.

7. Nella prima applicazione del presente decreto, alla nomina del direttore generale dell'INPDAP si provvede con le stesse modalità previste dal comma 1 per la nomina del commissario straordinario.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0271

DECRETO-LEGGE 14 aprile 1994, n. 237.

Misure urgenti in materia di dighe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le dighe costruite senza l'approvazione del relativo progetto ed in esercizio senza i controlli previsti possono costituire un grave rischio per le popolazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'istituzione di una procedura di approvazione in sanatoria di quelle tra le dighe suddette che non presentino pericoli per le popolazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La realizzazione di opere di sbarramento che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, oltre che alla concessione per la derivazione e la utilizzazione dell'acqua pubblica, in quanto necessaria ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, all'approvazione tecnica del progetto. Sono altresì da sottoporre alla medesima approvazione i progetti di tutte le dighe le cui onde di piena a seguito di manovre volontarie degli organi di scarico, ovvero di ipotetico collasso della diga possono provocare esondazioni tali da investire territori appartenenti a più regioni.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«*3.* Il Servizio tecnico nazionale dighe provvede alla identificazione, al controllo dei progetti di massima nonché al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi o che richiedono sbarramenti di altezza superiore a 15 metri.».

3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«*4.* Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363,

per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.».

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, l'altezza della diga è data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti; il volume d'invaso è pari alla capacità del serbatoio compreso tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie, e la quota del punto più depresso del paramento di monte.

5. È soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

6. L'approvazione tecnica dei progetti, anche se di variante, di dighe e l'emanazione del relativo atto amministrativo è di competenza del Servizio nazionale dighe, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

7. L'approvazione tecnica dei progetti si intende in ogni caso rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e senza pregiudizio degli oneri e vincoli gravanti sul soggetto interessato e sugli immobili con riferimento agli interessi pubblici ambientali, urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.

8. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanato, nella forma di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

a) forme e termini per la presentazione delle domande e della inerente documentazione;

b) riparto di competenze fra uffici centrali e uffici periferici del Servizio nazionale dighe;

c) casi e modi dell'acquisizione del parere della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) termini, forme e criteri dell'istruttoria;

e) forma e contenuto dei provvedimenti dell'amministrazione, anche con riferimento alla possibilità di atti interlocutori e di approvazioni parziali, ovvero condizionate all'osservanza di prescrizioni;

f) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi e di manutenzione delle opere con particolare riguardo alle manovre sugli scarichi;

g) potere di prescrivere interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere, nonché i relativi tempi di esecuzione;

h) presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;

i) poteri ispettivi del Servizio nazionale dighe, relativamente all'esecuzione delle opere ed alla conservazione e manutenzione delle dighe e relativi impianti;

l) caratteristiche geometriche e tipologia di utilizzazione degli impianti ai fini della identificazione e del controllo dei progetti di massima ed esecutivi da parte del Servizio nazionale dighe.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva quanto al riparto di attribuzioni fra gli uffici statali e regionali. Nei casi di minore importanza il Servizio nazionale dighe può consentire l'applicazione parziale delle norme suddette.

Art. 3.

1. Per le opere di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione, ovvero in difformità ai progetti approvati, deve essere richiesta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione in sanatoria.

2. Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria è il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente la diga e il relativo invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.

3. La domanda di approvazione in sanatoria deve essere presentata o inviata, nei modi previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, agli uffici periferici competenti per territorio del Servizio nazionale dighe, ovvero, ove questi ultimi non siano stati ancora insediati, agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, corredata della seguente documentazione, a firma, per quanto di rispettiva competenza, di ingegneri e geologi iscritti ai relativi albi professionali:

a) relazione tecnica generale che riporti: i dati caratteristici della diga, delle opere accessorie e del serbatoio; volume d'invaso e modalità di valutazione dello stesso; l'indicazione delle vie di accesso; i sistemi di allarme e di comunicazione installati; le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi; le modalità di vigilanza e controllo,

b) relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde, considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona,

c) relazione geotecnica, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione, nonché, per le dighe di materiali sciolti, le prove eseguite sui materiali costituenti l'opera e le verifiche di sicurezza. La stabilità della diga dovrà essere verificata almeno relativamente alle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;

d) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;

e) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;

f) descrizione degli apparecchi di controllo e misura installati con l'indicazione della loro localizzazione e della frequenza dei rilevamenti,

g) corografia in scala non inferiore a 1.25.000 con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio, corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale;

h) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione-tipo dello sbarramento; prospetti; adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere.

4. Il Servizio nazionale dighe esamina la documentazione allegata alla domanda; può disporre interlocutoriamente che vengano, entro un congruo termine, prodotti ulteriori documenti e chiarimenti, nonché eseguiti interventi di adeguamento; emette il provvedimento conclusivo, eventualmente nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni.

5 Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente puo proseguire l'esercizio della diga e del relativo invaso, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata che attesti l'assenza di pericoli per la popolazione, rilasciata da un ingegnere iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza, nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.

6. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, l'attività di controllo e vigilanza prevista dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulle opere di cui all'articolo 1 è svolta dal Ministero dei lavori pubblici che può allo scopo, in caso di impossibilità a svolgere direttamente i controlli, stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati.

7. In mancanza della perizia giurata, nel caso di attestata pericolosità, ovvero nel caso di diniego dell'approvazione in sanatoria, il Servizio nazionale dighe ordina che l'esercente effettui, a proprie spese, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso con le prescritte cautele e, se del caso, il ripristino delle condizioni preesistenti.

8. Per le finalità di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993 e di lire 4 miliardi per l'anno 1994, cui si provvede, quanto a lire 300 milioni per l'anno 1993, a carico delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 3408 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994, quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 4.

1. Chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi dighe senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità al progetto approvato, è punito con l'arresto fino a due anni, salvo il potere dell'amministrazione di provvedere ai sensi dell'articolo 3, comma 7, anche in corso di giudizio.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di chiedere l'autorizzazione in sanatoria entro il termine ivi indicato. Non è punibile chi nello stesso termine abbia comunicato al Servizio nazionale dighe la propria disponibilità a procedere allo svuotamento dell'invaso e lo abbia effettuato conformandosi alle cautele prescritte dal Servizio nazionale dighe entro i termini da questo indicati. La stessa pena si applica a chi mantenga in esercizio dighe senza aver presentato l'attestazione di non pericolosità di cui all'articolo 3, comma 5.

3. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi non ottemperi all'ordine di svuotamento dell'invaso nei casi previsti dall'articolo 3, comma 7, proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità alle medesime, ovvero non si conformi alle modalità previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.

4. Chiunque non adempia alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero dell'articolo 3, comma 7, è punito con l'arresto fino ad un anno.

5. L'ingegnere firmatario della perizia giurata di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, che affermi fatti non conformi al vero soggiace alle pene previste dall'articolo 373 del codice penale.

Art. 5.

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, sono soppressi il comma 1, lettera *a)*, ed il comma 4. Al comma 3, lettera *a)*, dello stesso articolo sono altresì soppresse le parole: «valuta altresì, ai sensi dell'articolo 10 della legge, l'attendibilità delle previsioni di spesa in rapporto alle soluzioni tecniche proposte;».

2. All'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, le parole: «, gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e l'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna» e le parole: «delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti prima dell'entrata in vigore della legge.» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363.».

Art. 6.

1. Le somme introitate dal Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali per il rilascio di dati, pareri e consulenze di cui all'articolo 9, comma 4, lettera *c)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ovvero in conseguenza della conclusione, con soggetti pubblici o privati, di accordi o convenzioni per lo svolgimento dell'attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione prevista dagli articoli 2 e 3 nella medesima legge n. 183 del 1989, sono versate in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, in aumento degli stanziamenti dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica 42, Servizi tecnici nazionali.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0272

DECRETO-LEGGE 14 aprile 1994, n. 238.

Partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'invio ad Hebron di un corpo di osservatori italiani per operare, unitamente ad analoghe delegazioni danese e norvegese, per il ristabilimento di un clima di pace e di tranquillità in quella città, così come previsto dall'accordo firmato a Il Cairo dal Governo israeliano e dai palestinesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (TIPH) per le finalità di pace, di cui alla richiesta formulata congiuntamente dal Governo d'Israele e dai palestinesi con l'accordo sottoscritto a Il Cairo il 31 marzo 1994.

Art. 2.

1. Ai fini indicati nell'articolo 1 è inviato ad Hebron, per la durata di tre mesi, un contingente di trentacinque unità, composto da militari e da esperti per la cooperazione allo sviluppo

Art. 3.

1. Al personale militare di cui all'articolo 2 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Israele. A tale fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge n. 642 del 1961 viene fissata nella misura del 18,13 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Allo stesso personale viene altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Al personale militare di cui all'articolo 2, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

3. In caso di decesso del personale militare di cui all'articolo 2 per causa di servizio, connessa all'espletamento della missione di cui all'articolo 1, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Al personale militare di cui all'articolo 2 si applica il codice penale militare di pace.

Art. 4.

1. Agli esperti inviati dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri spetta il trattamento economico e assicurativo previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49. Agli stessi continua ad essere corrisposto il medesimo trattamento qualora ricorra uno dei casi previsti dall'articolo 3, comma 2.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1984, si provvede, quanto a lire 500 milioni, a carico del capitolo 3198 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e, quanto a lire 1.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0268

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 marzo 1994, n. 239.

Regolamento recante modificazioni al regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 4268 del 23 marzo 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Gestione del gioco)*. — *1.* Il servizio del lotto è amministrato dal Ministero delle finanze per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ovvero è affidato in concessione, con decreto del Ministro delle finanze, anche nel rispetto della normativa comunitaria, a soggetti che siano in possesso di comprovati requisiti di affidabilità e di idoneità tecnica.»;

b) dopo il titolo IV è aggiunto il seguente titolo:

«*Titolo V*

NORME PER LA GESTIONE DEL GIOCO DEL LOTTO IN CONCESSIONE

Art. 28 *(Funzioni e poteri del concessionario)*. — *1.* Nel caso in cui la gestione del lotto sia affidata in concessione, le competenze attribuite alle commissioni di zona, dagli articoli 10, 11 e 13 e le competenze attribuite all'intendente di finanza e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dagli articoli 15, 16 e 17 del presente decreto possono essere trasferite al concessionario con l'atto di concessione, che, in proposito, conterrà le necessarie norme di garanzia per lo Stato e per gli utenti.

Art. 29 *(Canone di concessione)*. — *1.* Il canone di concessione può essere determinato in misura fissa o in quota percentuale sugli incassi, ovvero con sistema misto.

2. Il canone determinato in percentuale sugli incassi può essere in quota fissa ovvero in quote crescenti, fermo rimanendo che al concessionario devono far carico tutti i costi della gestione.

Art. 30 *(Norme di contabilità)*. — *1.* Nel caso in cui sia trasferita al concessionario la competenza al pagamento delle vincite, i rapporti contabili fra i raccoglitori, lo stesso concessionario e il Ministero delle finanze sono regolati dal disciplinare di concessione.

Art. 31 *(Vigilanza sulla gestione)*. — *1.* Il Ministero delle finanze esercita la vigilanza sulla gestione del gioco del lotto, anche mediante ispezioni negli uffici del concessionario e controlli sulle procedure. Il concessionario è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione richieste dall'Amministrazione finanziaria.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1994
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 305

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del D.L. n. 557/1993 recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994: «1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1

— Per il titolo del D P R. n 303/1990 si veda in nota alle premesse.

— Si riportano i testi degli articoli 10, 11, 13, 15, 16 e 17 del regolamento adottato con il predetto D P.R. n. 303/1990:

«Art. 10 *(Deposito e custodia delle matrici)*. — 1. Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, e relative matrici meccanizzate siano state depositate, a cura della competente commissione di zona, nei relativi archivi ove devono essere custodite in uno o più armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e di congegno di controllo».

«Art. 11 *(Esclusione di giocate dall'estrazione)*. — 1 Qualora la competente commissione di zona venga comuqnue a conoscenza che le matrici rivelano incompletezza di dati o le giocate sono state accettate in violazione delle disposizioni dell'art. 3 della citata legge n. 528/1982, come modificato dall'art. 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, ovvero i dati non sono pervenuti al centro di elaborazione, ne dichiara l'esclusione dall'estrazione con decisione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.

2. Il giocatore, in tal caso, ha diritto al rimborso della giocata, che dev'essere richiesto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della decisione.

3. Il rimborso viene effettuato dietro ritiro dello scontrino dal raccoglitore che ha ricevuto la giocata».

«Art. 13 *(Determinazione e convalida delle vincite Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto)*. — 1. Nel primo giorno feriale successivo all'estrazione la commissione di zona si riunisce per procedere alla determinazione e convalida delle vincite e alla redazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto contenente le vincite distinte per punto di raccolta

2. Il Bollettino suddetto deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare al netto delle ritenute di legge.

3. Il Bollettino ufficiale di cui al comma 1 deve essere inviato alla Direzione generale per le entrate speciali, alla Direzione generale dei monopoli di Stato e a tutte le intendenze di finanza comprese nella zona presso cui e stata istituita la commissione di zona. Le predette intendenze provvedono, il successivo giorno lavorativo, all'affissione del Bollettino nel proprio albo per un periodo non inferiore a sessanta giorni

4 Ad ogni punto di raccolta sarà trasmesso, e quindi esposto al pubblico, il Bollettino contenente le vincite conseguite presso il punto stesso»

«Art 15 *(Pagamento delle vincite non superiori a L. 1.250.000)*. — 1. Per le vincite d'importo non superiore a L. 1 250 000, lo scontrino deve essere esibito al raccoglitore che ha ricevuto la giocata. Quest'ultimo provvede al pagamento delle vincite ed al ritiro dello scontrino, previo accertamento della integrità e completezza dello stesso

2 Nell'ultimo giorno utile prima della decadenza di cui al comma 1 dell'art 14 è consentito al vincitore di presentare lo scontrino all'intendenza di finanza, secondo le modalità previste dall'art 16 per le vincite superiori a L. 1 250 000

3 La medesima procedura puo essere consentita, su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in caso di vincite eccezionalmente numerose»

«Art 16 *(Modalita di presentazione dello scontrino per vincite superiori a L 1 250 000)* -- 1 Gli scontrini delle vincite di importo superiore a L 1 250 000 vanno presentati per il pagamento ad un ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato che ne rilascia ricevuta al presentatore in calce alla fotocopia dello scontrino stesso.

2 L ispettorato compartimentale compila subito ad uso interno apposito stampato a rigoroso rendiconto contenente tutti gli elementi dello scontrino, oltre le generalità e l'indirizzo indicato dal destinatario del pagamento

3. Il giocatore puo presentare lo scontrino anche all'intendenza di finanza nell'ambito della cui circoscrizione ricade il luogo del suo domicilio fiscale, il predetto ufficio provvede, in tal caso, ad inoltrarlo immediatamente, a mezzo plico assicurato, alla Direzione generale dei monopoli di Stato

4 E data, altresi, facolta al vincitore di presentare lo scontrino, a suo rischio e pericolo, a mezzo del servizio postale, purché spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione generale dei monopoli di Stato entro il termine di decadenza di cui al comma 1 dell'art 14

5 Nel caso di presentazione dello scontrino all'intendenza di finanza quest'ultima provvede agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

6. L'intendenza di finanza o l'ispettorato compartimentale inviano immediatamente, a mezzo plico assicurato, alla Direzione generale dei monopoli di Stato lo scontrino ritirato o quello pervenutogli come sopra, unitamente ad un esemplare del modello di stampato di cui al comma 2».

«Art. 17 *(Modalità di pagamento delle vincite superiori a L 1 250.000)*. — 1. Il pagamento delle vincite d'importo superiore a L. 1 250 000 e di quelle d'importo inferiore non pagate dal raccoglitore nei casi previsti dall'art. 15 è effettuato da parte della Direzione generale dei monopoli di Stato entro quindici giorni dal ricevimento dello scontrino, mediante emissione di titolo commutabile in vaglia cambiario dalla Banca d'Italia intestato al presentatore dello scontrino o alla persona da lui indicata ed inviato al suo domicilio.

2. In caso di smarrimento dello scontrino, durante la trasmissione effettuata dall'ispettorato compartimentale o dall'intendenza di finanza, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ugualmente al pagamento, sulla base della matrice dello stampato di cui al comma 2 dell'art. 16 che, a tal fine, sarà inviata unitamente ad una dichiarazione firmata dal capo dell'ispettorato attestante l'avvenuta presentazione dello scontrino e la sua trasmissione alla Direzione generale dei monopoli di Stato per il pagamento».

94G0266

DECRETO 1° aprile 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Ancona.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Ancona n. 8602 del 20 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Ancona;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 28 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 28 OTTOBRE 1993

Regione Marche:

conservatoria dei registri immobiliari di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1994

Il direttore generale: VACCARI

94A2500

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 1° aprile 1994

Aggiornamento dei collegi elettorali della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza avvocati e procuratori.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319;

Sentito il Consiglio nazionale forense e il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

La tabella allegata all'art. 1, secondo comma, del decreto ministeriale 27 aprile 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 dell'11 gennaio 1985) è sostituita dalla seguente:

Collegi elettorali	N. iscritti per distretto C.d.A.	N. iscritti Collegio	N. dei delegati
1) Venezia	2 768	2 768	3
2) Trento	505		
Trieste	796	1 301	2
3) Milano	6 172	6 172	6
4) Brescia	1.323	1.323	2
5) Torino	2 753	2 753	3
6) Genova	1 997	1 997	2
7) Bologna	3 356	3 356	4
8) Firenze	2.989		
Perugia	629	3 618	4
9) L'Aquila	1 130	1 130	1
10) Ancona	1 142	1 142	1
11) Roma	7 119	7 119	7
12) Napoli	4.510		
Campobasso	281	4 791	5
13) Salerno	1.068		
Cagliari	990	2 058	2
14) Bari	2 395	2 395	3
15) Lecce	1.789		
Potenza	479	2 268	2
16) Catanzaro	1 103		
Reggio Calabria	591	2 402	3
Messina	708		2
17) Catania	1 728	1 728	2
18) Caltanissetta	307		
Palermo	1 796	2 103	2

Totale dei collegi: n. 18.
Totale dei delegati: n. 54.

Roma, 1° aprile 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A2487

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 aprile 1994

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di terapista della riabilitazione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 81 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, relativo all'identificazione dei profili professionali, in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dalla sig.ra Stefani Sylvie;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 9 marzo 1994;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Masseur-Kinesitherapeute» conseguito in Francia in data 22 giugno 1990 dalla sig.ra Stefani Sylvie, nata a Sierentz (Francia) il 29 giugno 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1994

Il direttore generale D'ARI

94A2506

DECRETO 9 aprile 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di meccanico ortopedico ernista in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 81 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, relativo all'identificazione dei profili professionali, in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista la direttiva n. 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 9;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dal sig. Daureu Denis Jean;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 9 marzo 1994;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Technicien Superieur en Prothesiste-Orthesiste» conseguito in Francia in data 23 giugno 1980 dal sig. Daureu Denis Jean, nato a Toulon (Francia) l'11 ottobre 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «meccanico ortopedico ernista» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A2505

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1980, n. 747, con il quale viene istituito l'Ordine dei giornalisti per le regioni Umbria e Abruzzo con sede del consiglio dell'Ordine rispettivamente in Perugia e L'Aquila mentre la circoscrizione con sede del consiglio dell'Ordine in Roma, già comprendente l'Umbria e l'Abruzzo, viene territorialmente limitata al Lazio e al Molise;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 937, con il quale viene istituito l'Ordine dei giornalisti per la regione Marche con sede nel consiglio dell'Ordine in Ancona, mentre la circoscrizione con sede del consiglio dell'Ordine in Bologna, già comprendente le Marche, viene territorialmente limitata all'Emilia-Romagna;

Visto l'art. 12 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 4, 7 e 11 dello statuto medesimo;

Vista la deliberazione n. 259 del 25 novembre 1992 con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» ha modificato gli articoli 4 e 7 dello statuto al fine di adeguare la ripartizione territoriale dell'Istituto e la composizione del consiglio di amministrazione alle modifiche introdotte dai citati decreti 27 settembre 1980, n. 747, e 28 dicembre 1985, n. 937, adottando altresì una migliore organizzazione dei propri uffici di corrispondenza, ed ha integrato l'art. 11 con una disposizione che rinvia il termine iniziale di efficacia delle norme che modificano la composizione del consiglio al tempo di normale scadenza del mandato in corso;

Udito il Consiglio di Stato;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4, 7 e 11 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni, nel testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1993

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1994
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 4

- -

Modifiche allo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (I.N.P.G.I.) deliberate dal consiglio di amministrazione nella riunione del 25 novembre 1992 con atto n. 259

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4 dello statuto medesimo con il quale, ai fini assistenziali e delle elezioni, il territorio nazionale è diviso in quattordici circoscrizioni territoriali;

Visto l'art. 7 dello statuto medesimo relativo alla composizione del consiglio di amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 1980, n. 747, con il quale vengono istituiti gli Ordini dei giornalisti dell'Abruzzo e dell'Umbria, con sede dei rispettivi consigli in Pescara e in Perugia, nel mentre la circoscrizione con sede del consiglio dell'Ordine in Roma già comprendente l'Abruzzo e l'Umbria, viene territorialmente limitata a Lazio e Molise;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 937, con il quale viene istituito l'Ordine dei giornalisti delle Marche, con sede del consiglio dell'Ordine in Ancona, nel mentre la circoscrizione con sede del consiglio dell'Ordine in Bologna già comprendente le Marche viene territorialmente limitata all'Emilia-Romagna;

Ritenuto di dover adeguare la ripartizione territoriale prevista dall'art. 4 dello statuto ai predetti decreti e, in conseguenza di dover modificare la composizione del consiglio di amministrazione;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla nomina di vice fiduciari ed all'istituzione di uffici distaccati di corrispondenza;

Vista la necessità di revocare la deliberazione consiliare n. 62 del 20 marzo 1992;

Su proposta del comitato esecutivo;

Delibera

di modificare o integrare i seguenti articoli dello statuto approvati con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331.

sostituzione del primo comma dell'art. 4:

ai fini assistenziali e delle elezioni di cui ai successivi articoli 8 e seguenti, il territorio nazionale è diviso nelle seguenti diciassette circoscrizioni territoriali: circoscrizione prima (Lazio e Molise), seconda (Lombardia), terza (Piemonte e Valle d'Aosta), quarta (Veneto), quinta (Emilia-Romagna), sesta (Toscana), settima (Liguria), ottava (Campania), nona (Sicilia), decima (Friuli-Venezia Giulia), undicesima (Puglia e Basilicata), dodicesima (Sardegna), tredicesima (Trentino-Alto Adige), quattordicesima (Calabria), quindicesima (Abruzzo), sedicesima (Umbria), diciassettesima (Marche);

sostituzione del secondo comma dell'art. 4:

per ciascuna di tali circoscrizioni, l'Istituto provvede alla istituzione di un ufficio di corrispondenza, stabilendone la sede e nominandone il fiduciario in persona di un giornalista iscritto all'Istituto. Nelle circoscrizioni ad elevato numero di iscritti, l'Istituto può nominare un vice-fiduciario; in relazione alla dislocazione territoriale degli iscritti nell'ambito di ciascuna circoscrizione, può istituire sedi distaccate degli uffici di corrispondenza, alle quali prepone un vice-fiduciario;

sostituzione del primo comma, lettera *a)*, dell'art. 7:

a) ventiquattro rappresentanti dei giornalisti iscritti all'Istituto, designati mediante elezioni, a norma dei successivi articoli 8 e seguenti, nel numero sotto indicato per ciascuna circoscrizione: circoscrizione prima: cinque, seconda: tre, terza: due, quarta: uno, quinta: uno, sesta: uno, settima: uno, ottava: uno, nova: uno, decima: uno, undicesima: uno, dodicesima: uno, tredicesima: uno, quattordicesima: uno, quindicesima: uno, sedicesima: uno, diciassettesima: uno;

integrazione come ultimo comma dell'art. 11:

le modifiche della composizione del consiglio di amministrazione di cui all'art. 7 hanno efficacia al momento del rinnovo dell'organo;

di revocare la deliberazione consiliare n. 62 del 20 marzo 1992.

Le suddette modifiche e integrazioni agli articoli 4, 7 e 11 sono inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GIUGNI

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CIAMPI

94A2503

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 4 dicembre 1993.

Modalità di versamento dei diritti speciali di prelievo previsti dall'art. 9 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;

Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, concernente le «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59;

Visto, in particolare, l'art. 9 del citato decreto-legge il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provveda alla determinazione della misura dei diritti speciali di prelievo e delle modalità di versamento degli stessi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, del 28 maggio 1993, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1993, registro n. 2, foglio n. 68, concernente la misura del versamento dei diritti speciali di prelievo;

Ritenuto di dover provvedere alla regolamentazione delle modalità di versamento dei citati diritti speciali di prelievo dovuti dai soggetti interessati alle operazioni previste dall'art. 9 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2;

Decreta:

Art. 1.

1. I versamenti dell'importo dei diritti speciali di prelievo di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, devono essere effettuati sul conto corrente postale dedicato di Tesoreria n. 10178010 intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, utilizzando il bollettino di conto corrente postale modello ch-8-*quater*.

2. Il versamento dell'importo dei diritti speciali di prelievo di cui al comma precedente, deve essere effettuato da tutti i soggetti che hanno effettuato le operazioni previste dall'art. 9, comma 1, del citato decreto-legge a decorrere dalla data del 24 agosto 1993.

Art. 2.

1. Il versamento dei citati diritti speciali di prelievo potrà essere effettuato utilizzando i bollettini di conto corrente postale prestampati, disponibili presso gli uffici del Corpo forestale dello Stato, oppure utilizzando bollettini di conto corrente postale non prestampati modello ch-8-*quater*, indicando su entrambi la causale sul retro dell'attestazione di versamento e del certificato di accreditamento dei bollettini stessi.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1993

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

p. *Il Ministro del tesoro*
COLONI

Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali
DIANA

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1994
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 12

94A2504

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 31 gennaio 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 contenente l'ordinamento didattico del corso di laurea in chimica industriale (tabella XX);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza dell'8 ottobre 1992;

Viste le delibere di adeguamento, al suddetto parere, da parte delle autorità accademiche di questo Ateneo rispettivamente del 18 febbraio 1993, 26 aprile 1993 e 7 maggio 1993,

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso.

Articolo unico

L'art. 151 dello statuto, relativo al corso di laurea in chimica industriale è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA INDUSTRIALE

Art. 151. - La durata del corso di laurea in chimica industriale è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale a carattere applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero degli esami è non meno di ventiquattro

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n 1269.

I consigli di corso di laurea e la facoltà, propongono ai competenti organi accademici l'inclusione a statuto delle singole discipline non obbligatorie in relazione agli indirizzi attivati.

La didattica del corso di laurea in chimica industriale è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha la durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo tra i due semestri deve essere di almeno quattro settimane. I consigli di corso di laurea stabiliranno l'organizzazione dei corsi nei vari semestri

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di millesettecentosettanta ore, suddivise in ventisette corsi e diciassette esami e nel biennio di cinquecentosettanta ore suddivise in nove corsi e sette esami.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Di norma i corsi di lezioni sono sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore di cui almeno i 2/3 di esercitazione pratica.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal regolamento studenti n. 1269/1938.

L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dai consigli di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, i consigli di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste

forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. Nell'ambito del biennio, i consigli di corso di laurea possono definire combinazioni di corsi opzionali che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dal consiglio di corso di laurea e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti nella presente tabella.

Triennio di studi propedeutici.

L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprendente i corsi fondamentali indicati:

Area matematica (180 ore totali):

istituzioni di matematiche (primo corso);

istituzioni di matematiche (secondo corso);

calcolo numerico e programmazione.

Area fisica (180 ore totali).

fisica generale (primo corso);

fisica generale (secondo corso);

laboratorio di fisica generale.

Area di chimica generale ed inorganica (270 ore totali):

chimica generale ed inorganica;

laboratorio di chimica generale ed inorganica;

chimica inorganica;

laboratorio di chimica inorganica.

Area di chimica organica (270 ore totali):

chimica organica (primo corso);

laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso);

laboratorio di chimica organica (secondo corso).

Area di chimica analitica (270 ore totali).

chimica analitica;

laboratorio di chimica analitica;

chimica analitica strumentale;

laboratorio di chimica analitica strumentale.

Area di chimica fisica (270 ore totali):

chimica fisica (Primo corso);

laboratorio di chimica fisica;

chimica fisica (secondo corso),

chimica fisica industriale.

Area di chimica industriale (270 ore totali):

chimica industriale (primo corso);

laboratorio di chimica industriale (primo corso).

Processi ed impianti industriali chimici (primo corso):

laboratorio di processi ed impianti industriali chimici.

Area di chimica biologica (60 ore totali):

chimica biologica.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio viene rilasciato su richiesta un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica industriale.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Biennio.

Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli degli esami del triennio che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio. Il biennio prevede il seguente indirizzo: ricerca e sviluppo dei prodotti.

Lo studente dovrà seguire tre insegnamenti fondamentali (corrispondenti a due esami) e sei insegnamenti di indirizzo di cui uno abbinato ad un omonimo corso di laboratorio con esame unico, per un totale di cinque esami.

Nel biennio lo studente dovrà svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti l'indirizzo prescelto.

Insegnamenti fondamentali del biennio:

chimica industriale (secondo corso);

laboratorio di chimica industriale (secondo corso):

processi e impianti industriali chimici (secondo corso).

Insegnamenti di indirizzo è irrinunciabile il seguente insegnamento di indirizzo:

chimica organica industriale.

Gli altri cinque insegnamenti di indirizzo potranno essere scelti dallo studente fra quelli indicati in un apposito elenco predisposto dalla sede sulla base di una lista nazionale (v. allegato 1).

Il tale elenco saranno indicati con asterisco gli insegnamenti che la sede intende consigliare in via preferenziale. La sede potrà, altresì, individuare all'interno dell'indirizzo vari orientamenti e indicare, per ciascuno di essi, gli insegnamenti consigliati.

Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali, con i relativi laboratori, di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Prova di accertamento unica: è prevista una prova d'esame unica nei casi elencati qui di seguito:

1) chimica generale ed inorganica, laboratorio di chimica generale ed inorganica;

2) fisica generale (secondo corso), laboratorio di fisica generale;

3) chimica analitica, laboratorio di chimica analitica;

4) chimica analitica strumentale, laboratorio di chimica analitica strumentale;

5) chimica fisica (secondo corso), laboratorio di chimica fisica;

6) chimica organica (primo corso), laboratorio di chimica organica (primo corso);

7) chimica organica (secondo corso), laboratorio di chimica organica (secondo corso);

8) chimica inorganica, laboratorio di chimica inorganica;

9) chimica industriale (primo corso), laboratorio di chimica industriale (primo corso);

10) processi e impianti industriali chimici (primo corso), laboratorio di processi e impianti industriali chimici;

11) chimica industriale (secondo corso), laboratorio di chimica industriale (secondo corso).

I corsi e laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi: in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Il preside della facoltà, sia per le verifiche di profitto contestuali (accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico) sia per la prova di accertamento unica (prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi fondamentali del biennio comuni a tutti gli indirizzi) costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto n. 1592/1933 e dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto n. 1269/1938.

Esame e diploma di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superato i relativi esami. Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dai singoli consigli di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti. Le modalità di svolgimento dell'esame di laurea saranno stabilite dai singoli consigli di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

ALLEGATO 1

Elenco insegnamenti opzionali:

1) affidabilità e sicurezza nell'industria di processo;

2) analisi chimica degli alimenti;

3) analisi e simulazione dei processi chimici;

4) biochimica industriale;

5) bioconversioni industriali;

6) biopolimeri;

7) chemiometria;

8) chimica analitica degli inquinanti;

9) chimica analitica separativa;

10) chimica bioinorganica;

11) chimica bioorganica;

12) chimica computazionale;

13) chimica degli alimenti;

14) chimica dei composti eterociclici;

15) chimica dei composti organometallici;

16) chimica merceologica;

17) chimica metallorganica;

18) chimica dei metalli e delle leghe;

19) chimica dei processi biotecnologici;

20) chimica del restauro;

21) chimica dell'ambiente;

22) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

23) chimica delle macromolecole;

24) chimica delle sostanze coloranti;

25) chimica delle sostanze organiche naturali;

26) chimica dello stato solido;

27) chimica e tecnologia degli elettroliti fusi;

28) chimica e tecnologia degli intermedi;

29) chimica e tecnologia dei composti metallorganici;

30) chimica e tecnologia dei materiali;

31) chimica e tecnologia dei polimeri;

32) chimica e tecnologia del vetro e dei materiali ceramici;

33) chimica e tecnologia della catalisi;

34) chimica e tecnologia della cellulosa e della carta;

35) chimica fisica ambientale;

36) chimica fisica biologica;

37) chimica fisica dei materiali;

38) chimica fisica dei polimeri;

39) chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;

40) chimica fisica della catalisi;

41) chimica fisica dello stato solido e delle superfici;

42) chimica fisica organica;

43) chimica inorganica industriale;

44) chimica organica applicata;

45) chimica organica industriale;

46) cinetica chimica e dinamica molecolare;

47) corrosione e protezione dei materiali metallici;

48) cristallochimica;

49) didattica della chimica;

50) economia e organizzazione aziendale;

51) elettrochimica;

52) elettrochimica applicata;

53) elettrometallurgia;

54) fotochimica;

55) igiene applicata;

56) igiene industriale;

57) impianti biotecnologici;

58) impianti dell'industria alimentare;

59) laboratorio di chimica delle macromolecole;

60) meccanismi di reazione di chimica inorganica;

61) meccanismi di reazione in chimica organica;

62) metallurgia;

63) metallurgia dei metalli non-ferrosi;

64) metallurgia fisica;

65) metodi analitici in chimica industriale;

66) metodi fisici in chimica inorganica;

67) metodi fisici in chimica organica;

68) metodi matematici e statistici;

69) misure elettriche;

70) petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;

71) polimeri per usi speciali;

72) processi dell'industria alimentare;

73) processi di separazione;

74) processi di trattamento degli effluenti inquinanti;

75) processi industriali di chimica fine;

76) radiochimica;

77) recupero e riciclo dei materiali;

78) scienza dei materiali;

79) scienza dei metalli;

80) scienza e tecnologia dei materiali compositi;

81) scienza e tecnologia dei materiali elettrici;

82) scienza e tecnologia dei materiali nucleari;

83) siderurgia;

84) sintesi e tecniche speciali inorganiche;

85) sintesi e tecniche speciali organiche;

86) sperimentazione industriale ed impianti pilota;

87) spettroscopia molecolare;

88) stereochimica;

89) struttura della materia;

90) strutturistica chimica;

91) sviluppo dei processi biotecnologici;

92) tecnologia dei materiali e chimica applicata;

93) tecnologie chimico-agrarie;

94) teoria dello sviluppo dei processi chimici;

95) termodinamica chimica.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 31 gennaio 1994

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

94A2449

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 19 febbraio 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312,

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 24 febbraio 1993 recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in disegno industriale e in architettura»;

Visti i pareri espressi dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 6 agosto 1993 e del 7 settembre 1993,

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 29 ottobre 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale,

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato.

Gli articoli relativi al titolo IX «Facoltà di architettura» sono riformulati come di seguito indicato dal n. 55 al n. 64; i precedenti articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 si intendono annullati.

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Art. 55 (*Corso di laurea in architettura*). — La facoltà di architettura comprende il corso di laurea in architettura che rilascia il titolo di:

dottore in architettura.

Il corso di laurea in architettura, strutturato in base alla direttiva CEE n. 85/384, consente l'accesso all'esercizio della professione di architetto.

Art. 56 (*Accesso al corso di laurea in architettura*). — Costituiscono titoli di ammissione al corso di laurea in architettura quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti per il primo anno del corso di laurea in architettura sarà stabilito annualmente dal senato accademico su proposta della facoltà motivata sulla base delle strutture e delle risorse disponibili, delle previsioni del mercato del lavoro, degli standards europei e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990; tenendo altresì conto, in applicazione dell'art. 9, comma *a)*, della legge n. 341/1990, di quanto stabilito dalla direttiva CEE n. 85/384 sulla formazione per lo svolgimento delle attività esercitate abitualmente con il titolo professionale di architetto e dalla successiva raccomandazione del comitato consultivo CEE n. 3 del 13-14 marzo 1990.

Il consiglio di facoltà stabilisce i criteri di valutazione per l'ammissione dei candidati.

Art. 57 (*Organizzazione della didattica*). — L'attività didattica è organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno trenta ore ciascuno e svolti da due, o al più da tre, professori ufficiali che faranno parte della commissione di esame. L'integrazione può riguardare sia la stessa area disciplinare, che aree disciplinari differenti.

L'attività didattica del corso di laurea in architettura si articola in una parte formativa orientata all'apprendimento e alla conoscenza di teorie, metodi e discipline, ed in una parte teorico-pratica orientata all'apprendimento e all'esercizio del «saper fare» nel campo delle attività strumentali o specifiche della professione.

Per lo svolgimento dell'attività teorico-pratica (comprensiva di esercitazioni, attività guidate, visite tecniche, prove di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.) nelle facoltà vengono istituiti dei

laboratori, sotto la responsabilità di un docente di ruolo, professore ufficiale della disciplina caratterizzante il laboratorio medesimo: essi sono strutture didattiche che hanno per fine la conoscenza, la cultura, la pratica e l'esercizio del progetto. Gli studenti ne hanno l'obbligo di frequenza, che è accertata dal docente responsabile del laboratorio.

L'attività del laboratorio si conclude con una prova d'esame, ad eccezione del laboratorio di sintesi finale, come di seguito specificato.

Per assicurare una idonea assistenza didattica, anche secondo quanto previsto dalla raccomandazione CEE, nei laboratori dovrà essere assicurato un rapporto personalizzato tra discenti e docente tale da consentire il controllo individuale della pratica del progetto; pertanto non potranno essere ammessi, di norma, più di cinquanta allievi per ogni laboratorio.

Tali laboratori sono:

laboratorio di progettazione architettonica (caratterizzato da discipline dell'area I);

laboratorio di costruzione dell'architettura (caratterizzato da discipline delle aree IV e V);

laboratorio di progettazione urbanistica (caratterizzato da discipline dell'area VIII);

laboratorio di restauro dei monumenti (caratterizzato da discipline dell'area III);

laboratorio di sintesi finale.

Ogni laboratorio è caratterizzato da una specifica disciplina presa nelle aree disciplinari che definiscono i laboratori medesimi: ad essa sono assegnate centoventi delle centottanta ore complessive, mentre le altre sessanta ore saranno utilizzate da insegnamenti di altre aree disciplinari o, in caso di particolari esigenze didattiche, da insegnamenti della stessa area disciplinare.

Nel laboratorio di sintesi finale lo studente è guidato, in accordo al proprio piano di studi, attraverso l'apporto di più discipline alla matura e completa preparazione di un progetto nei diversi campi dell'applicazione professionale.

I laboratori di sintesi finale vengono istituiti dal consiglio di facoltà, che ne definisce la correlazione con la tesi di laurea.

Il laboratorio di sintesi finale non prevede un esame di profitto ma rilascia una ammissione all'esame di laurea certificata dai docenti che hanno condotto il laboratorio frequentato dallo studente.

Alcuni segmenti dell'attività didattica pratica potranno essere svolti anche presso qualificate strutture degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore dell'architettura, dell'ingegneria civile e dell'urbanistica, previa stipula di apposite convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages).

Art. 58 (*Durata e articolazione degli studi*). — La durata del corso di laurea in architettura è fissata in cinque anni, per un monte di 4.500 ore, articolate in tre cicli orientati rispettivamente:

I: alla formazione di base;

II: alla formazione scientifico-tecnica e professionale;

III: al compimento degli studi in vista di specifici approfondimenti testimoniati dall'esame di laurea.

Ciascun anno di corso è suddiviso in periodi didattici. Al fine di consentire una articolazione dell'attività didattica attraverso corsi monodisciplinari e corsi integrati, gli insegnamenti possono strutturarsi in moduli didattici corrispondenti a frazioni di annualità.

Pertanto gli esami di profitto possono essere sostenuti su:

corsi di insegnamento monodisciplinari annuali (costituiti da 120 ore di attività didattiche);

corsi di insegnamento monodisciplinari corrispondenti a mezza annualità (costituiti da 60 ore di attività didattica) da quotarsi in crediti didattici (se vengono corrispondentemente attivati coerenti moduli della stessa area, che completino l'annualità) oppure da quotarsi direttamente in voti d'esame;

corsi di insegnamento integrati, formati dal coordinato apporto di più moduli didattici, che sommati possono corrispondere ad una annualità (120 ore), o a mezza annualità (60 ore) da quotarsi in crediti didattici;

laboratori (costituiti da 180 ore di attività didattiche).

L'impegno globale in ore è così suddiviso:

I ciclo: 1740 ore, di cui 540 destinate ai laboratori;

II ciclo: 1860 ore, di cui 900 ore destinate ai laboratori;

III ciclo: 900 ore, di cui 180 destinate al laboratorio di sintesi finale.

La facoltà, al fine di orientare lo studente nella scelta del laboratorio di sintesi finale predispongono piani di studio diversificati, attribuendo al III ciclo le rimanenti 600 ore (corrispondenti a cinque annualità comunque composte) necessarie a raggiungere il monte ore minimo complessivo.

Nel I ciclo sia i corsi monodisciplinari e/o integrati che la disciplina caratterizzante i laboratori sono uguali per tutti gli studenti.

Su delibera del consiglio di facoltà le attività didattiche di cui all'ultimo comma dell'art. 2, sono quotate in crediti fino alla concorrenza massima di una annualità.

Durante il I ciclo, lo studente dovrà dimostrare la conoscenza di una lingua straniera, attestata dal superamento di una prova di accertamento secondo modalità stabilite dalla facoltà.

Art. 59 (*Passaggi tra i cicli didattici*). — Lo studente non potrà iscriversi al II ciclo se non avrà sostenuto con esito positivo almeno 10 delle 13 annualità del I ciclo. Tra gli esami sostenuti dovranno obbligatoriamente essere inclusi i laboratori di progettazione 1 e 2, il laboratorio I

di costruzione dell'architettura e i seguenti corsi: storia dell'architettura 1, istituzioni di matematiche 1 e 2, fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva, fondamenti di urbanistica, materiali e progettazione di elementi costruttivi, rilievo dell'architettura.

Lo studente non potrà iscriversi al III ciclo se non avrà sostenuto con esito positivo almeno 22 delle 26 annualità dei primi due cicli. Dovrà aver sostenuto con esito positivo tutte le annualità del I ciclo e superato i seguenti laboratori: progettazione architettonica 3 e 4, urbanistica, restauro dei monumenti, costruzione 2 dell'architettura e i seguenti corsi: disegno dell'architettura, scienza delle costruzioni, fisica tecnica ambientale, teorie e storia del restauro, progettazione urbanistica.

Art. 60 (*Propedeuticità*). — Nel corso degli studi lo studente dovrà osservare le seguenti propedeuticità:

Non si può sostenere l'esame di	*Se non si è sostenuto l'esame di*
Istituzioni di matematiche 2	Istituzioni di matematiche 1
Statica	Istituzioni di matematiche 2
Scienza delle costruzioni	Statica
Rilievo	Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva
Storia dell'architettura 2	Storia dell'architettura 1
Storia dell'architettura 3	Storia dell'architettura 2
Fisica tecnica ambientale	Fisica tecnica
Laboratorio di progettazione architettonica 2	Laboratorio di progettazione architettonica 1
Laboratorio di progettazione architettonica 3	Laboratorio di progettazione architettonica 2
Laboratorio di progettazione architettonica 4	Laboratorio di progettazione architettonica 3
Laboratorio di urbanistica	Fondamenti di urbanistica
Laboratorio di costruzione dell'architettura 1	Materiali e progettazione di elementi costruttivi
Laboratorio di costruzione dell'architettura 2	Laboratorio di costruzione dell'architettura 1 Scienza delle costruzioni
Laboratorio di restauro dei monumenti	Storia dell'architettura 2 Teoria e storia del restauro Scienza delle costruzioni

Art. 61 (*Ammissione all'esame di laurea*). — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà:

a) avere seguito con esito positivo almeno 32 annualità, per un totale di almeno 4500 ore di attività didattica complessiva;

b) aver ricevuto la certificazione di ammissione all'esame di laurea rilasciata da uno dei laboratori di sintesi finale

L'esame di laurea consiste:

1) nella discussione del lavoro predisposto nel laboratorio di sintesi finale;

2) nella discussione di una tesi elaborata sotto la guida di un docente relatore.

Tale tesi può avere carattere progettuale o teorico sperimentale.

Art. 62 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in accordo al secondo comma dell'art. 11 della legge n 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone al senato accademico il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, e stabilisce i criteri per le prove di ammissione;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, nel rispetto del presente statuto;

c) definisce l'articolazione dei moduli didattici coordinati dei corsi monodisciplinari, dei corsi integrati e delle loro corrispondenze a frazioni di annualità o di annualità piene; e fissa di concerto con gli organi di governo dell'Università, il termine entro il quale lo studente deve presentare il piano di studio prescelto;

d) ripartisce il monte-ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) istituisce i laboratori di sintesi finale offerti dalle facoltà e stabilisce i criteri di una loro correlazione con la scelta della tesi di laurea da parte dello studente;

g) in merito alle propedeuticità e al numero delle annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo.

h) in merito alle discipline attraverso le quali viene sviluppato il corso di laurea;

i) in merito alla organizzazione dei corsi monodisciplinari e/o integrati, nonché dei laboratori, secondo percorsi didattici coerenti di cui vengono formalizzati i criteri di impostazione e le finalità formative, purché nel rispetto dei vincoli fissati dal presente ordinamento.

Per quanto riguarda il monte delle ore attribuite, il manifesto degli studi definisce univocamente quante e quali ore sono dedicate a corsi monodisciplinari, quante e quali ore sono dedicate a corsi integrati e quali ore a ciascun modulo; inoltre deve specificare pure univocamente, la titolazione di ogni corso o modulo.

Art. 63 (*Prospetto concernente la ripartizione del monte ore*).

Cicli e Monte ore	FORME DI DIDATTICA	Monte ore Attribuite	Monte ore da Attribuire	Monte ore Totale	I Progettazione Architettonica e Urbana (ore)	II Discipline Storiche per l'Architettura (ore)	III Teorie e Tecniche per il Restauro delle Architetture (ore)	IV Analisi e Progettazione Strutturale dell'Architet. (ore)	V Discipline Tecnologiche per l'Architettura (ore)	VI Discipline Fisico Tecniche Impiantistiche (ore)	VII Discipline Estimative per l'Architettura e l'Urbanistica (ore)	VIII Progettazione Urbanistica e Pianificazione Territoriale (ore)	IX Discipline Sociali Economiche e Giuridiche (ore)	X Scienze Matematiche per l'Architettura (ore)	XI Rappresentazione dell'Architettura e dello Spazio (ore)	Numero Esami
I Ciclo / 1740	Corsi Monodisciplinari e/o integrati	1200		1200	60	240		120	120	60		120		240	240	13
	Laboratorio di Progettazione Architettonica	120	60	180	120											
	Laboratorio di Progettazione Architettonica	120	60	180	120											
	Laboratorio di Costruzione dell'Architettura	120	60	180					120							
II Ciclo / 1860	Corsi Monodisciplinari e/o integrati	960		960	60	120	60	120	120	120		60	180		120	13
	Laboratorio di Progettazione Architettonica	120	60	180	120											
	Laboratorio di Progettazione Architettonica	120	60	180	120											
	Laboratorio di Costruzione dell'Architettura	120	60	180				120								
	Laboratorio di Restauro	120	60	180			120									
	Laboratorio di Urbanistica	120	60	180								120				
III Ciclo / 900	Corsi Monodisciplinari e/o integrati	120	600	720							120					6
	Laboratorio di sintesi finale		180	180												
4500	TOTALE	3240	1260	4500	600	360	180	360	360	180	120	300	180	240	360	32

TABELLA A
I° CICLO

CICLO DIDATTICO	ANNO DI CORSO	TIPO DI INSEGNAMENTO	COMPOSIZIONE E ANNUALITA'	TOT. ORE INSEGNAMENTO	INSEGNAMENTI (aree disciplinari e moduli didattici concorrenti alla definizione delle annualità)					
					INSEGNAMENTI COMUNI	area	ore	INSEGNAMENTI A MANIFESTO	area	ore
I	1°	L	1	180	*Laboratorio (1°) di Progettazione architettonica* Progettazione architettonica 1	I	120	....	......	60
		M	1	120	Materiali e progettazione di elementi costruttivi	V	120			
		M	1	120	Istituzioni di matematiche 1	X	120			
		M	1	120	Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva	XI	120			
		M	1	120	Storia dell'architettura 1	II	120			
		M/2	0,50	60	Teorie e tecniche della progettazione architettonica	I	60			
		M	1	120	Fondamenti di Urbanistica	VIII	120			
		M/2	0,50	60	Fisica Tecnica	VI	60			
		totali 1° anno	**7**	**900**			**840**			**60**
	2°	L	1	180	*Laboratorio (2°) di Progettazione architettonica* Progettazione architettonica 2	I	120	....	......	60
		L	1	180	*Laboratorio (1°) di Costruzione dell'architettura* Progettazione di sistemi costruttivi	V	120	....	......	60
		M	1	120	Istituzioni di matematiche 2	X	120			
		M	1	120	Rilievo dell'architettura	XI	120			
		M	1	120	Statica	IV	120			
		M	1	120	Storia dell'architettura 2	II	120			
		totali 2° anno	**6**	**840**			**720**			**120**
	totali I° ciclo		**13**	**1740**			**1560**			**180**

Legenda

L= Laboratorio; M= Corso monodisciplinare (una annualità); M/2= Corso monodisciplinare (mezza annualità); I= Corso integrato

Aree disciplinari
I= Progettazione architettonica e urbana; II= Discipline storiche per l'architettura; III= Teoria e tecnica del restauro architettonico;
IV= Analisi e progettazione strutturale dell'architettura; V= Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia;
VI= Discipline Fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura; VII= Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica;
VIII= Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale; IX= Discipline economiche, sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica; X= Discipline matematiche per l'architettura, XI= Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente.

TABELLA A
II° CICLO

CICLO DIDATTICO	ANNO DI CORSO	TIPO DI INSEGNAMENTO	COMPOSIZIONE E ANNUALITA'	TOT. ORE INSEGNAMENTO	INSEGNAMENTI (aree disciplinari e moduli didattici concorrenti alla definizione delle annualità)					
					INSEGNAMENTI COMUNI	area	ore	INSEGNAMENTI A MANIFESTO	area	ore
II	3°	L	1	180	*Laboratorio (3°) di Progettazione architettonica* Progettazione architettonica 3	I	120			60
		M	1	120	Storia dell'urbanistica	II	120			
		M	1	120	Scienza delle costruzioni	IV	120			
		M	1	120	Disegno dell'Architettura	XI	120			
		M	1	120	Fisica tecnica ambientale	VI	120			
		M/2	0,50	60	Teoria e storia del restauro	III	60			
		L	1	180	*Laboratorio di Urbanistica* Urbanistica	VIII	120			60
		M/2	0 50	60	Caratteri tipologici dell'architettura	I	60			
		totali 3° anno	**7**	**960**			**840**			**120**
	4°	L	1	180	*Laboratorio (4°) di Progettazione architettonica* Progettazione architettonica 4	I	120			60
		L	1	180	*Laboratorio (2°) di Costruzione dell'architettura* Tecnica delle costruzioni	IV	120			60
		L	1	180	*Laboratorio di Restauro architettonico* Restauro dei monumenti	III	120			60
		M	1	120	Cultura tecnologica della progettazione	V	120			
		M	1	120	Diritto urbanistico	IX	120			
		M/2	0,50	60	Geografia urbana e organizzazione territoriale	IX	60			
		M/2	0,50	60	Progettazione urbanistica	VIII	60			
		totali 4° anno	**6**	**900**			**720**			**180**
	totali II° ciclo		**13**	**1860**			**1560**			**300**

Legenda

L= Laboratorio, M= Corso monodisciplinare (una annualità), M/2= Corso monodisciplinare (mezza annualità), I= Corso integrato

Aree disciplinari
I= Progettazione architettonica e urbana; II= Discipline storiche per l'architettura, III= Teoria e tecnica del restauro architettonico,
IV= Analisi e progettazione strutturale dell'architettura; V= Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia;
VI= Discipline Fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura; VII= Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica;
VIII= Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale; IX= Discipline economiche, sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica, X= Discipline matematiche per l'architettura; XI= Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente.

TABELLA A
III° CICLO

CICLO DIDATTICO	ANNO DI CORSO	TIPO DI INSEGNAMENTO	COMPOSIZION E ANNUALITA'	TOT. ORE INSEGNAMENTO	INSEGNAMENTI (*aree disciplinari e moduli didattici concorrenti alla definizione delle annualità*)					
					INSEGNAMENTI COMUNI	area	ore	INSEGNAMENTI A MANIFESTO	area	ore
III	5°	M	1	120	Estimo ed esercizio professionale	VII	120			
		L		180				Laboratorio di sintesi finale		180
		M	1	120			120			
		M	1	120			120			
		M	1	120			120			
		M	1	120			120			
		M	1	120			120			
		totali 5° anno	**6**	**900**			**720**			**180**
	tot III° ciclo		**6**	**900**			**720**			**180**

Legenda: L= Laboratorio, M= Corso monodisciplinare (una annualità), M/2= Corso monodisciplinare (mezza annualità), I= Corso integrato

Aree disciplinari
I= Progettazione architettonica e urbana; II= Discipline storiche per l'architettura; III= Teoria e tecnica del restauro architettonico,
IV= Analisi e progettazione strutturale dell'architettura; V= Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia;
VI= Discipline Fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura; VII= Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica;
VIII= Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale; IX= Discipline economiche, sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica; X= Discipline matematiche per l'architettura; XI= Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente.

Art. 64 (*Struttura dei laboratori e contenuti delle aree disciplinari*). — L'organizzazione della didattica per la formazione dell'architetto si articola in tre cicli: i primi due finalizzati rispettivamente alla formazione di base ed a quella scientifico-tecnica e professionale; il terzo al compimento degli studi in vista di specifici approfondimenti.

I ciclo: formazione di base (monte ore: 1740).

È dedicato alla formazione di base alla cui conclusione lo studente deve dimostrare attraverso le verifiche di profitto di avere appreso gli elementi fondamentali della logica dell'architettura, della sua costruzione, della storia dei componenti essenziali dello spazio dell'architettura nonché le tecniche fondamentali della rappresentazione dell'architettura e le discipline propedeutiche al controllo tecnico del progetto. Deve saper pervenire ad una prima sintesi di progetto nei suoi aspetti estetici, tecnici e funzionali.

II ciclo: formazione scientifico-tecnica e professionale (monte ore: 1860).

Alla fine del secondo ciclo lo studente deve dimostrare attraverso le verifiche di profitto di essere in grado di pervenire a sintesi progettuali esecutive nei campi della progettazione architettonica e urbanistica, della costruzione dell'architettura, del restauro dei monumenti.

III ciclo: specifici approfondimenti tematici e disciplinari ed esame di laurea (monte ore: 900).

LABORATORI:

I ciclo

Laboratori di progettazione architettonica: 360 ore.
Disciplina caratterizzante: progettazione architettonica (area I).
Dal settore H10A.

Laboratorio di costruzione dell'architettura: 180 ore.
Disciplina caratterizzante: progettazione di sistemi costruttivi (area V).
Dal settore H09A.

II Ciclo

Laboratori di progettazione architettonica: 360 ore.
Disciplina caratterizzante: progettazione architettonica (area I).
Dal settore H10A.

Laboratorio di restauro architettonico: 180 ore.
Disciplina caratterizzante: restauro dei monumenti (area III).
Dal settore H13X.

Laboratorio di costruzione dell'architettura: 180 ore.
Disciplina caratterizzante: tecnica delle costruzioni (area IV).
Dal settore H07B.

Laboratorio di urbanistica: 180 ore.
Disciplina caratterizzante: urbanistica (area VIII).
Dal settore H14B.

III Ciclo

Laboratorio di sintesi finale: caratterizzato da discipline scelte all'interno delle aree dal n. I al n. XI su decisione delle facoltà.

AREE DISCIPLINARI.

N.B. — Dai settori scientifico-disciplinari richiamati in ognuna delle aree elencate, possono essere attivate le sole discipline del presente ordinamento.

Alla luce degli orientamenti culturali attuali e senza pregiudizio per la dinamica di sviluppo delle discipline afferenti alle aree si esprime la seguente formulazione dei contenuti disciplinari ritenuti necessari a comporre l'insieme del quadro formativo:

Area I - Progettazione architettonica e urbana - ore 600.

Settori scientifico-disciplinari: H10A + H10B + H10C.

L'area raccoglie discipline che contribuiscono alla definizione del progetto architettonico e urbano: qui la cultura progettuale riflette su se stessa, sui suoi strumenti e metodi, sulla sua tradizione disciplinare, sulla sua dimensione conoscitiva sia generale che tematico-specifica sulla propria applicazione allo spazio fisico e sulla propria capacità di trasformarlo. L'offerta didattica dei suoi settori scientifico-disciplinari è relativa a:

«composizione architettonica e urbana» (H10A): qui sono raccolte le discipline del progetto architettonico propriamente detto, il cui campo di indagine e applicazione si estende dal dettaglio alla dimensione urbana. Esse si articolano, in base alla loro natura, in: discipline compositive, attente cioè alla logica (tettonica, distributiva, formale) con cui l'organismo architettonico si definisce nei suoi elementi e parti componenti, e si relaziona con altri organismi architettonici all'interno del contesto di appartenenza; discipline progettuali, attente cioè alla risoluzione di specifiche tematiche progettuali, ovvero alla progettazione di edifici specialistici che richiedano particolari approfondimenti e rapporti integrati con altre discipline; discipline analitico-strumentali, attente cioè allo studio dei caratteri distributivi tipologici e morfologico-stilistici dell'architettura e della città; in discipline metodologico-teoriche, attente cioè allo studio delle teorie dell'architettura e della città; in discipline metodologico-teoriche, attente cioè allo studio delle teorie progettuali e alle principali tendenze teorico-operative della progettazione contemporanea;

«architettura del paesaggio e del territorio» (H10B): raccoglie quelle discipline caratterizzate sia in senso fondativo che applicato, dall'interesse intorno all'estetica del territorio e dell'ambiente costruito, e dal ruolo che l'architettura deve svolgere nel risanamento del degrado territoriale e ambientale, superando i metodi meramente tecnistici ed economicistici dell'impatto ambientale e della pura dimensione tecnica dell'ingegneria;

«architettura degli interni e allestimento» (H10C): raccoglie quelle discipline che pur appartenendo al ceppo centrale della tradizione dell'architettura (e avendo in comune con essa molti aspetti metodologici) hanno tuttavia raggiunto e consolidato una autonomia particolare per metodo e strumenti, e fanno riferimento a specialistici aspetti dell'attività professionale dell'architetto. Tali discipline, tutte con forte contenuto teorico, sono eminentemente sperimentali e applicative.

I ciclo: 300 ore.

È caratterizzato dalle materie progettuali che evolvono dagli elementi e fondamenti alla prima sintesi architettonica rappresentata dalla «composizione».

Contestualmente vengono affrontati i principi generali che presiedono alla corretta distribuzione degli ambienti costitutivi l'organismo architettonico, nonché i materiali che concorrono alla determinazione della forma urbana.

Lo strumento dell'apprendimento è dato dal progetto.

Alla fine del I ciclo lo studente deve:

avere appreso e sviluppato il senso e la capacità di misurare lo spazio architettonico e di conformarlo, nonché i principi logici della composizione architettonica in ordine al corretto rapporto fra forma, struttura e distribuzione;

aver appreso la capacità di distinguere gli spazi architettonici in base alla loro natura, e possedere pertanto i concetti basilari di tipo, modello, archetipo, sapendone cogliere le motivazioni storiche e le condizioni in cui si determinarono;

saper leggere semplici opere di architettura, senza distinzione di periodi storici di appartenenza, analizzandole in ordine a quei principi;

possedere la nozione di «luogo», e avere la capacità di relazionare le architetture al contesto di appartenenza.

possedere la nozione di «insieme» architettonico e quella conseguente di spazio di relazione fra organismi architettonici (strade, piazze);

essere in grado di correlare l'idea progettuale alla rappresentazione dell'idea medesima, e cioè comprendere il nesso di necessità che si stabilisce fra disegno (modo della rappresentazione) e progetto, e quindi fra progetto e realizzazione dello stesso;

essere in grado di controllare le fasi fondamentali del processo progettuale, dalla ideazione fino alla forma conclusa, ivi compresa la considerazione delle scale di dettaglio

E pertanto lo studente deve saper eseguire:

il progetto di un organismo architettonico non complesso, sviluppandolo alle diverse scale di rappresentazione, da quelle generali fino a quelle di dettaglio, controllandone il processo di definizione formale in rapporto alle tecniche e ai materiali adottati e al programma funzionale,

il progetto di un «insieme» architettonico non complesso, controllandone alle diverse scale di rappresentazione, lo spazio di relazione fra gli edifici in rapporto al contesto di appartenenza

II ciclo 300 ore

Le discipline che la definiscono presiedono alla prima sintesi applicata a una realtà complessa attraverso le discipline progettuali tematiche-specifiche: qui l'esercizio della «progettazione architettonica» si integra con l'approfondimento del dettaglio; mentre la progettazione urbana apre alla comprensione delle relazioni complesse, fra l'organismo architettonico (gli organismi architettonici) e la città.

Alla fine del II ciclo lo studente deve:

avere appreso la capacità di impostare criticamente un progetto di architettura (sia che si tratti di interventi *ex novo*, che di interventi sul già costruito) con sufficienti gradi di specializzazione, sapendo stabilire le corrette relazioni fra concezione formale e i requisiti tecnico-costruttivi e impiantistici che concorrono alla piena realizzazione e funzionamento dell'opera nel rispetto del programma stabilito;

avere appreso la capacità di intervenire nello spazio urbano, stabilendo corrette relazioni fra il nuovo intervento e il contesto di appartenenza,

avere appreso la capacità di mettere in relazione gli oggetti con lo spazio architettonico, al fine di una progettazione che soddisfi le esigenze abitative dei futuri utenti:

conoscere i lineamenti portanti della ricerca contemporanea in architettura.

E pertanto lo studente deve sapere

eseguire lo sviluppo esecutivo di un progetto di architettura complesso alle diverse scale di approfondimento, da quelle generali a quelle di dettagli sapendone controllare tutte le implicazioni in ordine a problemi di concezione strutturale e impiantistica;

eseguire un progetto di intervento urbano, sia che si tratti di nuova espansione che di tessuti preesistenti.

Area I - Insegnamenti.

H10A - Composizione architettonica e urbana:

analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie;

architettura di grandi complessi e di opere infrastrutturali;

architettura e composizione architettonica;

architettura sociale;

caratteri distributivi degli edifici;

caratteri tipologici e morfologici dell'architettura;

composizione architettonica,

composizione e progettazione urbana;

progettazione architettonica,

progettazione architettonica assistita;

progettazione architettonica per il recupero degli edifici,

progettazione architettonica per il recupero urbano;

teorie e tecniche della progettazione architettonica;

teorie della ricerca architettonica contemporanea.

H10B - Architettura del paesaggio e del territorio:

architettura dei giardini e dei parchi;

architettura del paesaggio;

architettura del paesaggio e delle infrastrutture territoriali;

arte dei giardini;

pianificazione dei parchi naturali;

pianificazione paesistica di impianti speciali;

progettazione del paesaggio;

progettazione delle zone a parco nelle aree urbane;

riqualificazione del paesaggio;

tecniche di progettazione delle aree verdi,

teorie della progettazione del paesaggio;

H10C - Architettura degli interni e allestimento

allestimento;

architettura degli interni;

arredamento;

decorazione;

museografia;

progettazione del prodotto d'arredo;

scenografia;

teorie e storia dell'arredamento e degli oggetti d'uso.

Area II - Discipline storiche per l'architettura - ore 360.

Settori scientifico-disciplinari: H12X.

L'area raccoglie le discipline finalizzate a:

la conoscenza dei momenti e degli episodi fondamentali dello sviluppo storico dell'architettura riferito all'attività sia edilizia che urbanistica, anche nei suoi fondamenti teorici e nei suoi strumenti operativi, nelle diverse aree culturali;

il possesso degli strumenti metodologici necessari alla comprensione storico-critica e alla individuazione e valutazione delle specifiche qualità dell'architettura, intesa nel senso più ampio del termine, nelle sue diverse espressioni e manifestazioni attraverso i tempi;

il possesso degli strumenti disciplinari specifici della ricerca, dei metodi e delle tecniche di studio relativi alle indagini ed all'esame analitico e critico dell'opera architettonica — in rapporto alle cause, ai programmi e all'uso, nelle sue modalità tecniche e linguistiche, nella sua realtà costruita e nei suoi significati — esaminata nell'ambito del suo contesto ed anche ai fini di ogni possibile intervento operativo sull'edilizia preesistente e sull'ambiente.

Pertanto le discipline si articolano e specificano in:

corsi istituzionali relativi alla: storia dell'architettura (per periodi, aree culturali e geografiche); storia delle attività attinenti alla formazione e trasformazione dell'ambiente (storia dell'urbanistica, storia della città e del territorio, storia del giardino e del paesaggio); storia del pensiero e delle teorie sull'architettura (storia della trattatistica, letteratura e critica d'architettura);

corsi monografici e di approfondimento relativi: ai processi progettuali e realizzati sotto aspetti particolari e paralleli e ad argomenti storici riguardanti temi o problemi specifici (ad es. storia della rappresentazione dello spazio architettonico e dell'iconografia d'architettura, storia del cantiere e delle tecniche edilizie, storia e metodi d'analisi delle architetture, storia dell'arredamento e del disegno industriale, ecc.).

I ciclo: 240 ore.

Al termine del I ciclo lo studente deve dimostrare:

la conoscenza della storia dell'architettura, nell'accezione più ampia del termine, nei momenti ed episodi fondamentali della sua intera vicenda e nel quadro della storia politica, economica, sociale e culturale del suo specifico contesto, dagli inizi all'età contemporanea;

l'acquisizione degli strumenti critici e di analisi indispensabili alla lettura di un'opera architettonica, di un insieme ambientale di una realtà urbana e territoriale.

II ciclo: 120 ore.

Al termine del II ciclo, e secondo i diversi gradi di approfondimento connessi al proprio piano di studi, lo studente deve dimostrare: la capacità di condurre una ricerca scientifica di carattere storico-critico; la conoscenza approfondita della storia dell'architettura nel suo intero sviluppo, e in particolare la conoscenza specialistica dei problemi relativi all'area temporale e geografica oggetto dell'indagine di cui al comma precedente.

Area II - Insegnamenti.

H12X - Storia dell'architettura:

storia del giardino e del paesaggio;

storia dell'architettura;

storia dell'architettura antica;

storia dell'architettura bizantina e islamica;

storia dell'architettura contemporanea;

storia dell'architettura medioevale,

storia dell'architettura moderna;

storia dell'urbanistica;

storia dell'urbanistica antica e medioevale;

storia dell'urbanistica moderna e contemporanea;

storia della città e del territorio;

storia della critica e della letteratura architettonica;

storia della rappresentazione dello spazio architettonico;

storia delle tecniche architettoniche;

storia e metodi di analisi dell'architettura.

Area III - Teoria e tecniche per il restauro architettonico - ore 180.

Settori scientifico-disciplinari: H13X.

Le discipline dell'area sono orientate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

fornire i principi-guida che regolano le operazioni conservative dell'intera serie dei beni architettonici diffusi dal singolo oggetto o monumento, al centro storico, al territorio;

fornire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie all'azione di tutela e conservazione viste anche attraverso il loro sviluppo storico;

affrontare gli aspetti legislativi, economici e di gestione, comprendenti anche i problemi di inventario e di catalogo, le carte e le convenzioni internazionali;

addestrare alle tecniche di indagine storico-archivistica ed alle metodiche analitiche con l'intento di raggiungere la più esauriente comprensione dell'oggetto di studio, nella sua consistenza figurale e materiale;

praticare i metodi dell'analisi diretta e indiretta, soprattutto di tipo non distruttivo, nonché le conseguenti tecniche di rappresentazione (grafica, fotografica e su memoria elettronica) dei fenomeni di degrado, dei metodi e dei materiali costruttivi tradizionali della complessità cronologica del costruito, ecc.;

formare, attraverso questa propedeutica, la capacità di operare, attraverso il progetto di restauro, con piena competenza storico-tecnica e col massimo di attenzione conservativa.

II ciclo: 180 ore.

Alla fine del II ciclo lo studente deve conoscere:

la storia della cultura del restauro (dal pensiero alle relative applicazioni nel tempo);

gli attuali fondamenti tecnici della conservazione;

i materiali e le tecnologie costruttive storiche;

le metodiche analitiche dell'architettura;

le metodologie di intervento conservativo sui materiali e sulle strutture;

le metodologie di intervento urbanistico nei centri storici;

le metodologie di intervento a tutela del paesaggio, ivi compresi i parchi e i giardini storici;

la normativa nazionale e internazionale;

e deve:

saper eseguire schede di catalogazione dei beni culturali architettonici e ambientali;

utilizzare metodiche analitiche, per l'esame dei materiali o del loro degrado per la migliore comprensione della morfologia del fabbricato, per le indagini cronologiche e diagnostiche, ecc.;

saper redigere un progetto di conservazione dalla scala del singolo edificio a quella urbana e territoriale e definire il relativo programma di tutela e salvaguardia.

Area III - Insegnamenti.

H13X - Restauro:

cantieri per il restauro architettonico;

caratteri costruttivi dell'edilizia storica;

conservazione dei materiali nell'edilizia storica;

conservazione e riqualificazione tecnologica degli edifici storici;

consolidamento degli edifici storici;

degrado e diagnostica dei materiali nell'edilizia storica;

restauro archeologico;

restauro architettonico;

restauro dei monumenti;

restauro dei parchi e dei giardini storici;

restauro urbano;

tecnica del restauro architettonico;

tecnica del restauro urbano;

teoria e storia del restauro.

Area IV - Analisi e progettazione strutturale dell'architettura - ore 360.

Settori scientifico-disciplinari: D02B + H07A + H07B.

L'area comprende gli insegnamenti che consentono allo studente di ottenere un'adeguata conoscenza dei metodi di indagine e di preparazione del progetto di costruzione sia con riferimento ai problemi della concezione struttuale, sia con riguardo alla valutazione della sicurezza e alla riabilitazione strutturale delle costruzioni esistenti. Il fondamento teorico delle discipline afferenti all'area e costituito dalla meccanica dei solidi, dei materiali e delle strutture quale si è venuta formando in stretto intreccio con la trattatistica architettonica e con le tecniche costruttive, sino ai suoi esiti più recenti relativi all'ingegneria delle costruzioni. L'offerta didattica e articolata nei seguenti ambiti:

la meccanica dei solidi e dei materiali, presentata nel suo assetto attuale, ma anche nel suo sviluppo storico e nelle sue relazioni con l'evoluzione della ricerca teorica e sperimentale sul comportamento elastico, anelastico e a rottura dei materiali da costruzione;

la meccanica delle strutture (travi, travature, lastre, piastre, membrane, gusci, tensostrutture, ecc.) affrontata nei problemi più rilevanti per la progettazione strutturale;

le tecniche della costruzione in muratura, in legno, in metallo, in calcestruzzo armato e precompresso, nonché in materiali innovativi;

i temi e i problemi della concezione strutturale connessi alla progettazione architettonica, alla tecnologia e alla produzione edilizia;

la storia delle scienze e delle tecniche costruttive, per una corretta ed adeguata comprensione degli aspetti strutturali dell'architettura storica e per la definizione di congruenti tecniche di analisi e di intervento conservativo.

I ciclo: 120 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti fondamentali della statica e della resistenza dei materiali mediante lo studio dei principi fisico-matematici e dei metodi di calcolo relativi, mediante loro significative applicazioni a strutture di interesse architettonico, ed infine attraverso un accurato esame del loro sviluppo nella storia della meccanica strutturale e delle tecniche costruttive.

II ciclo: 240 ore.

Secondo i diversi livelli di approfondimento connessi al percorso di studi prescelto, lo studente deve dimostrare di aver appreso e praticato le teorie e i metodi per il calcolo, la verifica e la diagnostica strutturale delle costruzioni sì da orientarsi con sicurezza nel campo della progettazione delle strutture, sia tradizionali, sia innovative, e sì da possedere gli strumenti necessari all'analisi del degrado e della fatiscenza statica delle costruzioni antiche, e alla definizione delle tecniche di riabilitazione più appropriate.

Area IV - Insegnamenti.

D02B - Geologia applicata:

geologia applicata;

geologia applicata alla pianificazione territoriale;

materiali naturali da costruzione.

H07A - Scienza delle costruzioni:

calcolo anelastico e a rottura delle strutture;

dinamica delle strutture;

instabilità delle strutture;

interazione ambiente-struttura;

la scienza delle costruzioni nel suo sviluppo storico;

meccanica computazionale delle strutture;

meccanica dei materiali e della frattura;

meccanica dei solidi;

ottimizzazione e identificazione delle strutture;

scienza delle costruzioni;

sicurezza e affidabilità delle costruzioni;

sperimentazione dei materiali dei modelli e delle strutture;

statica,

statica e stabilità delle costruzioni murarie e monumentali;

teoria delle strutture.

H07B - Tecnica delle costruzioni:

calcolo automatico delle strutture,

costruzioni in muratura e costruzioni in legno;

costruzioni in zona sismica;

problemi strutturali dei monumenti e dell'edilizia storica,

progetto di strutture;

riabilitazione strutturale;

sperimentazione collaudo e controllo delle costruzioni,

strutture di fondazione,

strutture prefabbricate,

strutture speciali;

tecnica delle costruzioni;

teoria e progetto dei ponti;

teoria e progetto delle costruzioni in acciaio,

teoria e progetto delle costruzioni in c.a. e in c.a. precompresso;

teoria e tecniche costruttive nel loro sviluppo storico.

Area V - Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia - ore 360.

Settori scientifico-disciplinari: H09A + H09B + H09C.

L'area raccoglie quelle discipline che delineano, nel loro insieme, la cultura tecnologica della progettazione e forniscono i principi teorici e le pratiche operative per conoscere, comprendere e controllare i processi di formazione, trasformazione, recupero, manutenzione e gestione dei sistemi ambientali ed edilizi sino a comprendere le infrastrutture e le reti tecnologiche a scala territoriale, nonché per intervenire nel progetto allo scopo di governare la dialettica tra «fini» e «mezzi», tra la qualità funzionale e costruttiva degli interventi ed il massimo di coerenza espressiva, in funzione di una corretta utilizzazione delle risorse materiali ed energetiche e delle tecniche al fine di realizzare condizioni ottimali per il soddisfacimento delle esigenze umane.

Queste discipline forniscono altresì, i principi teorici e le metodologie per conoscere, comprendere e controllare il funzionamento dei processi di produzione e gestione del settore edilizio, il ruolo dell'innovazione tecnologica nei processi di riorganizzazione e razionalizzazione nella produzione e nel funzionamento delle imprese, al fine di migliorare la sicurezza e le qualità prestazionali dei prodotti.

L'offerta didattica è articolata nei seguenti ambiti di studio:

i processi produttivi dalla programmazione alla gestione.

i materiali, nelle loro caratteristiche fisiche, morfologiche e prestazionali;

i procedimenti costruttivi e le relative tecniche;

l'evoluzione delle tecniche, tanto dal punto di vista storico che delle proiezioni tendenziali;

i processi produttivi e di definizione del prodotto industriale;

i processi di diagnosi, progetto ed esecuzione per l'intervento sull'esistente;

i procedimenti di analisi e progettazione dei sistemi ambientali;

le tecnologie di progetto estese anche alle applicazioni sperimentali

I ciclo: 240 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza di metodi e strumenti necessari alla comprensione del processo di costruzione attraverso l'individuazione degli elementi logici e fisici, distinti e organizzati, che ne costituiscono la finalizzazione, la formazione, l'evoluzione storica, la complessità, e ne favoriscono la fattibilità studiando e ripercorrendo nel progetto di architettura le relazioni fra materiali, tecniche e procedimenti di produzione in fabbrica, in officina, in cantiere, di volta in volta a disposizione dell'architetto.

A tal fine lo studente:

deve conoscere le caratteristiche tecniche dei materiali da costruzione e degli elementi dei sistemi costruttivi e la loro evoluzione;

deve conoscere le regole dell'arte e le norme per una corretta pratica del costruire;

deve riconoscere i rapporti di coerenza e chiarezza fra uso dei materiali e logica di lavorazione degli stessi, fra logica del disegno dei singoli pezzi e loro prestazioni, fra logica degli spazi progettati e logica delle funzioni;

deve avere la capacità di controllo del ruolo che svolgono i materiali, gli elementi e i procedimenti costruttivi nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nella gestione di un manufatto edilizio.

Attraverso la sperimentazione progettuale, infine, lo studente dovrà acquisire la capacità di governare il sistema di relazioni fra materiali, procedimenti costruttivi ed esiti funzionali, figurativi e di consistenza ambientale.

II ciclo: 120 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei caratteri della produzione con una sistematica attenzione ai procedimenti di realizzazione e gestione: e deve dimostrare capacità di connettere questo insieme di informazioni alle caratteristiche qualitative dei prodotti, alle esigenze dell'utenza, alle procedure e alle norme che stabiliscono i rapporti tra gli operatori del processo, ed infine alle tecniche e alle modalità di gestione delle fasi attuative

A tal fine lo studente:

deve essere capace di determinare soluzioni costruttive tecnicamente appropriate in rapporto all'ambiente, alla configurazione dell'assetto spaziale dell'organismo edilizio e ai suoi connotati figurativi, in relazione alle proprietà dei sistemi usati e dei materiali impiegati;

deve essere in grado di individuare e analizzare lo *status* degli elementi che costituiscono il costruito esistente, e la logica che lo sottende;

deve, infine, conoscere e saper utilizzare le metodologie e i principi teorici attraverso cui si determinano e si organizzano fino alla definizione esecutiva le tecniche costruttive e quelle impiantistiche e strutturali nei progetti di formazione e di trasformazione, recupero manutenzione e gestione dei sistemi costruttivi, dei manufatti edilizi e dei sistemi ambientali determinando le condizioni che ne rendono la scelta e l'impiego appropriati alle esigenze funzionali richieste e alle disponibilità di risorse, adeguati alle condizioni di contesto e congruenti con le finalità estetiche del progetto.

Area V - Insegnamenti.

H09A - Tecnologia dell'architettura:

cultura tecnologica della progettazione;

materiali e progettazione di elementi costruttivi;

progettazione ambientale;

progettazione di sistemi costruttivi;

progettazione esecutiva dell'architettura;

progettazione tecnologica assistita;

riqualificazione tecnologica e manutenzione edilizia;

tecnologia dell'architettura;

tecnologie dei sistemi impiantistici;

tecnologie dei sistemi strutturali;

tecnologie del recupero edilizio;

tecnologie di protezione e ripristino ambientale;

tecnologie per ambienti in condizioni estreme;

tecnologie per l'igiene edilizia ed ambientale.

H09B - Tecnologie della produzione edilizia:

controllo della qualità edilizia;

costruzione delle opere di architettura;

normazione e unificazione edilizia;

organizzazione del processo edilizio;

patologia e degrado delle costruzioni;

procedimenti e metodi della manutenzione edilizia;

processi e metodi della produzione edilizia;

produzione edilizia e tecnologie per i Paesi in via di sviluppo;

programmazione e organizzazione della produzione;

sperimentazione tecnologica e certificazione;

tecniche di valutazione e controllo dell'ambiente costruito;

tecnologie della produzione edilizia;

teorie e storia della tecnologia edilizia.

H09C - Disegno industriale:

controllo di qualità dell'oggetto d'uso;

disegno industriale;

disegno industriale nei sistemi di trasporto;

disegno industriale per la comunicazione visiva;

disegno industriale per la nautica;

ergonomia applicata al disegno industriale;

materiali e componenti per il disegno industriale;

materiali e componenti per l'arredo urbano;

morfologia dei componenti;

processi e metodi della produzione dell'oggetto d'uso;

requisiti ambientali del prodotto industriale;

sperimentazione di sistemi e componenti;

teorie e storia del disegno industriale.

Area VI - Discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura - ore 180.

Settori scientifico-disciplinari: I05A + I05B.

L'area comprende gli insegnamenti che consentono allo studente di ottenere un'adeguata conoscenza:

dei problemi fisici e delle tecnologie, nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli interamente confortevoli in relazione alla destinazione d'uso ed ai fattori climatici;

dei metodi d'indagine e delle tecnologie per la pianificazione territoriale in termini sia ambientali che energetici, con particolare riferimento ai problemi di impatto ambientale e di integrazione dei sistemi di produzione e di distribuzione dell'energia;

dei principi fisici e delle tecnologie per la conservazione dei beni culturali, storici, artistici ed architettonici.

Il fondamento teorico delle discipline afferenti all'area è costituito dalle tematiche proprie della fisica tecnica: la termodinamica applicata, la trasmissione del calore, la meccanica dei fluidi, l'acustica e l'illuminazione. Su tale matrice culturale s'innestano le successive conoscenze e metodologie che, in quell'ambito, sono vaste e complesse: dall'analisi e modellazione dei sistemi ambientali interni ed esterni all'ambiente costruito, allo studio del comportamento fisico degli involucri edilizi ed all'esame critico delle tecnologie per il benessere; dalle valutazioni di impatto ambientale dei sistemi energetici e infrastrutturali nel territorio alla pianificazione urbanistica e territoriale delle reti impiantistiche; dallo studio dei problemi di illuminazione naturale ed artificiale a quello dei problemi acustici. L'offerta didattica è così articolata:

un modulo didattico a carattere fondativo, finalizzato al riconoscimento dei fenomeni fisici, alla formulazione delle leggi fisiche che li descrivono, alla definizione dei modelli matematici che li rappresentano, alla lettura delle problematiche applicative in termini di schemi fisicamente coerenti;

moduli didattici a carattere formativo nell'ambito dei quali vengono acquisiti strumenti, metodologie, dati di riferimento utili per intervenire con specifica competenza nella progettazione anche infrastrutturale a varie scale, da quella edilizia a quella territoriale (laddove si devono trattare problemi di controllo ambientali, di controllo energetico, di illuminazione naturale ed artificiale, di acustica conoscendo le più correnti tecniche di misura delle grandezze fisiche interessate);

moduli didattici a carattere informativo nell'ambito dei quali l'architetto acquisisca linguaggi e dati di riferimento utili per colloquiare con gli specialisti che intervengono al suo fianco nelle varie possibili sedi progettuali. e che siano altresì finalizzati affinché possa intervenire su sistemi edilizi e territoriali di maggiore complessità tecnologica.

I ciclo: 60 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti fondamentali della fisica mediante lo studio dei fenomeni e delle leggi fisiche, la definizione dei modelli matematici rappresentativi e l'esame di significative applicazioni a carattere elementare, nonché di esercitazioni numeriche.

II ciclo: 120 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere:

acquisito le competenze teoriche ed operative necessarie per intervenire criticamente, sia per quanto attiene alle scelte di carattere generale che alle procedure estimative analitiche, nelle differenti fasi del processo progettuale, sia tradizionale che innovativo, nell'ambito delle seguenti aree tematiche: problemi di controllo ambientale, di controllo energetico, interno ed esterno, anche su scala territoriale, illuminazione naturale ed artificiale, acustica;

sviluppato la capacità di correlare le scelte progettuali impiantistiche a quelle architettoniche, mettendo a fuoco le mutue interrelazioni, al fine di attivare un processo iterativo di controllo, che conduca ad una ottimizzazione complessiva.

Area VI - Insegnamenti.

I05A - Fisica tecnica industriale:

fisica tecnica;

energetica;

trasmissione del calore.

I05B - Fisica tecnica ambientale:

acustica applicata;

climatologia dell'ambiente costruito;

fisica tecnica;

fisica tecnica ambientale;

illuminotecnica;

impianti tecnici.

Area VII - Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica - ore 120.

Settore scientifico-disciplinare: H15X.

L'area raccoglie le discipline che consentano all'architetto in formazione l'acquisizione di conoscenze e tecniche capaci di qualificare i metodi di progettazione architettonica ed urbanistica, attraverso la valutazione critica delle risorse e delle possibili alternative progettuali ai problemi di natura pratica e simbolica che sono alla base del progetto medesimo.

II ciclo: 120 ore.

Attraverso i contributi delle discipline estimative lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze relative a:

gli strumenti metodologici adeguati alla comprensione delle dinamiche urbane e regionali e dei processi di sviluppo anche in relazione alle problematiche dell'ambiente;

i rapporti economici fondamentali che regolano i comportamenti dei diversi soggetti operanti sul territorio e che ne orientano le modalità di scambio all'interno dei sistemi economici ed alle diverse forme di mercato, la teoria e la metodologia estimativa, in relazione alla sua genesi micro e macroeconomica;

i caratteri strutturali del mercato edilizio e fondiario, le finalità ed i metodi di stima dei valori immobiliari;

la struttura imprenditoriale, le tecnologie ed i processi di produzione che caratterizzano il settore delle costruzioni e quelli fornitori dei cantieri, anche in relazione agli altri settori produttivi, con riferimento all'impiego alle specifiche modalità di impiego dei fattori di produzione, al controllo dei costi di costruzione, di manutenzione e di gestione;

i procedimenti di stima dei valori dei vari fattori della produzione edilizia ed insediativa, anche allo scopo di elaborare giudizi di convenienza all'investimento;

le forme di organizzazione dei processi di intervento sullo spazio fisico, le collocazioni che in essi assume l'esercizio delle compentenze del pianificatore e del progettista, considerati anche in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza;

gli strumenti disciplinari, dei metodi e delle tecniche relative alle valutazioni economiche e multicriteri delle risorse che compongono l'ambiente naturale e costruito, caratterizzate dalla esistenza o meno di un mercato;

i principi teorici, le metodologie e le tecniche relative alla valutazione dei piani e dei progetti di trasformazione-conservazione-valorizzazione dell'ambiente naturale e costruito.

Al termine della sua esperienza formativa, lo studente deve inoltre dimostrare di saper utilizzare le procedure e le tecniche di valutazione proprie dell'estimo per l'architettura e l'urbanistica, nella redazione di progetti

e piani di trasformazione e conservazione dell'ambiente naturale e costruito. In particolare deve sapere:

applicare i metodi di stima di un immobile;

utilizzare i principali metodi di valutazione dei piani urbanistici e dei programmi di intervento (l'analisi multicriteri e multiobiettivi, analisi costi e benefici, Via ecc.);

applicare i metodi di valutazione ad un progetto di costruzione, trasformazione e conservazione di un'opera edilizia, in particolare operando la stima dei costi e la valutazione degli aspetti qualitativi.

L'insieme delle conoscenze che l'area dovrà trasmettere allo studente è tale da rendere necessaria la integrazione del monteore previsto in 120 ore attraverso l'offerta di moduli didattici nelle attività di laboratorio.

Area VII - Insegnamenti.

H15X - Estimo:

economia ed estimo ambientale;

economia ed estimo civile;

economia ed estimo industriale;

estimo;

estimo aeronautico;

estimo e contabilità dei lavori;

estimo ed esercizio professionale;

estimo navale;

fondamenti di economia ed estimo.

valutazione economica dei piani territoriali ed urbanistici;

valutazione economica dei progetti.

Area VIII - Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale - ore 300.

Settori scientifico-disciplinari: H14A + H14B.

L'area raccoglie le discipline finalizzate:

alla conoscenza dei principi-guida che regolano le principali forme di intervento e controllo delle trasformazioni territoriali;

alle conoscenze teoriche e pratiche necessarie a scegliere fra diverse forme di intervento;

alla progettazione delle trasformazioni fisiche delle strutture urbane con riferimento ad accertate esigenze o programmi di trasformazioni funzionali

A tal fine obiettivo didattico primario è l'acquisizione:

dei principali strumenti di conoscenza e interpretazione dei diversi contesti entro i quali viene progettato l'intervento-con particolare attenzione al contesto fisico, socio-economico e istituzionale-e dei vari attori coinvolti dall'intervento nonché dei loro ruoli interessi;

delle tecniche di analisi e di valutazione dei caratteri. degli effetti e delle implicazioni delle diverse forme di intervento e delle trasformazioni progettate:

delle metodologie della progettazione e della pianificazione urbana.

I ciclo: 180 ore

Al termine del I ciclo lo studente dovrà dimostrare di conoscere caratteri e problemi degli interventi di trasformazione urbana, di saper descrivere e analizzare i diversi contesti di intervento e di conoscere e saper valutare le condizioni di impiego di differenti teorie e tecniche di progettazione e pianificazione.

II ciclo. 120 ore.

Al termine del II ciclo lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito, attraverso la pratica di laboratorio, la capacità di progettare specifici interventi di trasformazione urbana e di saperne valutare gli effetti e i problemi di attuazione.

Area VIII - Insegnamenti.

H14A - Tecnica e pianificazione ubanistica:

analisi dei sistemi urbani e territoriali;

analisi e valutazione ambientale;

gestione urbana;

ingegneria del territorio;

pianificazione e gestione delle aree metropolitane;

pianificazione territoriale;

politiche urbane e territoriali;

tecnica urbanistica;

tecniche di analisi urbane e territoriali;

tecniche di valutazione e di programmazione urbanistica;

teorie della pianificazione territoriale;

H14B - Urbanistica:

analisi della città e del territorio;

fondamenti di urbanistica;

progettazione del territorio;

progettazione urbanistica;

recupero e riqualificazione ambientale urbana e territoriale;

tecniche di progettazione urbanistica;

teorie dell'urbanistica;

urbanistica.

Area IX - Discipline economiche, sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica - ore 180.

Settori scientifico-disciplinari: M06B + N05X + P01J.

L'area raccoglie le discipline finalizzate alla comprensione dei principali meccanismi e dei più rilevanti soggetti che, dal punto di vista economico, giuridico-istituzionale e sociale, fanno parte del contesto in cui si svolge l'attività di progettazione architettonica e urbanistica.

In particolare lo studente dovrà dimostrare di conoscere:

i meccanismi economici fondamentali che determinano il funzionamento del mercato; l'impresa come istituzione economica; i casi di fallimento del mercato nella produzione di beni pubblici e il ruolo dello Stato nell'economia: la regolazione economica del mercato e la valutazione degli investimenti pubblici; lo sviluppo economico regionale;

le norme legislative e regolamentari che presiedono all'attività di progettazione urbanistica e della pianificazione territoriale; il ruolo delle diverse forme di Stato e di Governo; l'organizzazione istituzionale e la pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla disciplina urbanistica e al sistema della pianificazione urbanistica sotto il profilo istituzionale;

i fattori sociali e culturali dello sviluppo economico con particolare riferimento a comunità, città, metropoli, territorio; la stratificazione sociale e le formazioni sociali urbane e territoriali; gli attori urbani (pubblici e privati) sotto il profilo sociologico; l'ordine sociale e il controllo; il mutamento sociale e le principali tendenze delle società industriali mature

II Ciclo: 180 ore.

Area IX - Insegnamenti.

M06B - Geografia economico-politica
geografia urbana e organizzazione territoriale

N05X - Diritto amministrativo
diritto urbanistico;
legislazione dei beni culturali,
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia.

P01J - Economia regionale:
economia regionale.

Area X - Discipline matematiche per l'architettura - ore 240.

Settori scientifico-disciplinari: A01C + A02A + A02B + A04B.

L'area comprende insegnamenti che si caratterizzano essenzialmente quali fondamento nella formazione sia tecnico-scientifica sia culturale dello studente.

Tali insegnamenti consentono allo studente di ottenere un adeguata conoscenza di concetti di base, degli strumenti e dei metodi matematici operativi dell'analisi matematica, della geometria e dell'algebra lineare necessari per affrontare i problemi di analisi e progettazione strutturale, i problemi delle fisica tecnica ed impiantistica per l'architettura nonché utili agli aspetti economico-estimativi ed alle valutazioni quantitative per l'architettura e l'urbanistica. Mettono in grado lo studente di costruire semplici modelli matematici, di tradurre problemi strutturali architettonici e fenomeni territoriali in algoritmi e quindi in programmi da implementare al computer. Forniscono, altresì, le tecniche fondamentali del calcolo delle probabilità e della inferenza statistica nonché l'uso di metodi di approssimazione, di calcolo numerico e di programmazione.

Nei suddetti ambiti è articolata l'offerta didattica dell'area.

Nell'ambito degli stessi settori scientifico-disciplinari l'area è aperta, poi, ad offerte didattiche funzionali a specifici percorsi di studio prescelti secondo i diversi livelli di approfondimento.

I Ciclo: 240 ore.

Al termine del I ciclo lo studente deve dimostrare di aver acquisito e di sapere utilizzare i concetti di base, gli strumenti ed i metodi matematici operativi dell'analisi matematica (calcolo differenziale e calcolo integrale), della geometria (del piano e dello spazio) e dell'algebra (vettori, matrici, sistemi lineari) significativi per le applicazioni negli studi architettonici e territoriali: di essere in grado di costruire semplici modelli matematici (connessi anche ad equazioni differenziali elementari) e di tradurre in algoritmi i problemi delle applicazioni che interessano, di aver acquisito l'uso di metodi di approssimazione numerica nonché quegli elementi di probabilità e quei principi di elaborazione statistica di dati sperimentali necessari.

II Ciclo.

Lo studente avrà la possibilità di impadronirsi ed operare con strumenti matematici più avanzati, rispetto a quelli acquisiti durante il I ciclo, nell'ambito di specifiche tematiche strutturali-progettuali, tematiche della pianificazione territoriale, delle tecnologie, in settori dell'analisi e gestione del costruito, dell'economia ed estimo. In tale direzione l'area presenta offerte didattiche di contenuto matematico specifiche a seconda di percorsi di studio prescelti dallo studente. Esse si riferiscono a temi quali modelli matematici, ottimizzazione, teoria dei grafi, calcolo mumerico, modelli stocastici, elementi di informatica, ricerca operativa, sistemi dinamici, ecc.

Area X - Insegnamenti:

A01C - Geometria:
geometria combinatoria;
istituzioni di matematiche.

A02A - Analisi matematica
istituzioni di matematiche.

A02B - Probabilità e statistica matematica.
calcolo delle probabilità e statistica matematica,
istituzioni di matematiche.

A04B - Ricerca operativa:
grafi e reti di flusso;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale

Area XI - Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente - ore 360

Settori scientifico-disciplinari. H05X + H11X.

Le discipline dell'area sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

formare le conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla rappresentazione dello spazio architettonico anche attraverso l'analisi del loro sviluppo storico,

esercitare tutte le tecniche grafiche, al fine di raggiungere il pieno controllo degli strumenti della rappresentazione, sia applicandoli all'analisi dei valori dell'architettura, sia al rilievo, sia al progetto;

praticare i metodi di rilevamento diretto e strumentale nonché le conseguenti tecniche di restituzione metrica, morfologica e tematica;

formare la capacità di controllare il modello mentale dello spazio, che è la premessa di ogni attività progettuale.

I ciclo: 240 ore.

Alla fine del I ciclo lo studente deve conoscere:

i fondamenti proiettivi della scienza della rappresentazione;

la teoria e le applicazioni dei metodi di rappresentazione e, precisamente: la doppia proiezione ortogonale, l'assonometria, la proiezione centrale o prospettiva, la proiezione quotata, la teoria delle ombre e del chiaroscuro;

la costruzione dei poliedri e delle superfici, la costruzione delle loro sezioni piane e delle loro compenetrazioni;

l'analisi geometrica degli organismi voltati e delle membrature degli ordini classici dell'architettura;

la teoria della forma e le possibili aggregazioni di forme elementari nel piano e nello spazio, la teoria del colore;

i principi informatori dell'analisi grafica dello spazio architettonico e i metodi per la visualizzazione di immagini mentali;

e deve sapere:

eseguire i disegni di progetto e di rilievo dell'architettura, adottando le relative convenzioni nazionali e internazionali;

eseguire gli schizzi a mano libera, anche chiaroscurati, sia come supporto del processo progettuale che come lettura diretta dell'architettura storica;

effettuare rilievi a vista e con misure dirette di organismi semplici;

restituire il rilievo diretto con appropriati elaborati grafici, di documentazione sia metrica (piante e alzati) che morfologica (assonometrie);

rappresentare lo spazio architettonico, applicando metodi e procedure della scienza della rappresentazione, sia con l'ausilio degli strumenti del disegno tecnico, sia a mano libera;

condurre l'analisi grafica dei valori dell'architettura;

rappresentare correttamente il progetto alle diverse scale, ivi compresi gli elaborati esecutivi di insieme e di dettaglio;

disegnare forme e proporzioni dal vero.

II ciclo: 120 ore.

Alla fine del II ciclo lo studente deve:

A) conoscere:

i metodi di rilevamento strumentale e le problematiche relative al rilievo dei tematismi ed alla loro restituzione;

i fondamenti teorici della fotogrammetria terrestre;

i fondamenti teorici del disegno automatico.

B) conoscere gli sviluppi teorici e le applicazioni inerenti uno tra i seguenti settori dell'area della rappresentazione:

il disegno del progetto assistito dal calcolatore (CAD);

il disegno di rilievo assistito da calcolatore (la stereorestituzione analitica e le applicazioni dell'architettura delle stazioni topografiche complete);

la cartografia tematica assistita da calcolatore (gestione di banche dati territoriali);

la percezione e la comunicazione visiva;

la rappresentazione del territorio finalizzata agli studi di impatto ambientale;

la grafica; la storia dei metodi della rappresentazione.

C) sapere:

eseguire un rilievo architettonico o urbano, condotto con tecniche dirette e strumentali integrate, alle diverse scale e fino al rilievo di dettaglio;

eseguire il rilievo e l'analisi degli ordini architettonici classici ed antichi;

eseguire la restituzione del rilievo strumentale anche con l'impiego di stazioni grafiche e tracciatori automatici;

applicare tutte le tecniche acquisite in uno dei settori sopra indicati, sfruttandone ogni possibile sinergia.

Area XI - Insegnamenti:

H05X - Topografia e cartografia:
fotogrammetria;
topografia.

H11X - Disegno:
cartografia tematica per l'architettura e per l'urbanistica;
disegno;
disegno automatico;
disegno dell'architettura;
disegno edile;
fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva;
grafica;
percezione e comunicazione visiva;
rappresentazione del territorio e dell'ambiente;
rilevamento fotogrammetrico dell'architettura;
rilievo dell'architettura;
rilievo urbano e ambientale;
tecniche della rappresentazione;
teoria e storia dei metodi di rappresentazione;
unificazione grafica per la rappresentazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 19 febbraio 1994

Il rettore: CRESCENTI

94A2489

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 13 aprile 1994, n. **10/94.**

Art. 54, commi 4 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Aggiornamento dei dati di cui alla direttiva-circolare n. 9/1993 del 9 marzo 1993 riguardante: aspettative e permessi sindacali - aspettative per funzioni pubbliche. Integrazione tabella allegata 3 (organizzazione sindacale).

A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione generale affari generali e personale
Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale
Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale
Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta
Al commissario del Governo nella provincia di Trento
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano
Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)
Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)
Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)
Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)
Ai rettori delle Università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica)
Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)
Alle province (per il tramite dei prefetti)
Ai comuni (per il tramite dei prefetti)
Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)
Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)
Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)
Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)
Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)
Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap)
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Unioncamere
All'Aniacap
Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
Alla Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Ufficio del coordinamento amministrativo
Dipartimento degli affari generali e del personale
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
Al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali
Al Ministro per gli affari sociali

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale palazzo del Quirinale

La tabella 3 (organizzazione sindacale) allegata alla direttiva circolare n. 8/94 del 31 marzo 1994 (prot. n. 30222/94/8.93.5), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'11 aprile 1994, non contiene, per errore materiale, la sigla ed il codice della organizzazione sindacale CISAS.

Ad integrazione, si riporta in allegato nuovamente la citata tabella 3, con inserita l'organizzazione sindacale CISAS ed il relativo codice.

Il Ministro: CASSESE

TABELLA 3: ORGANIZZAZIONE SINDACALE

Codice	Organizzazione
01	CGIL
02	CISL
03	UIL
30	AAROI
31	ANAO-SIMP
32	ANPO
40	ANPRI/EPR
33	AUPI
08	CIDA
34	CIDIESSE (SINAFO-SINP-SNABI)
35	CIMO
06	CISAL
60	CISAPUNI
23	CISAS
05	CISNAL
38	CIVEMP (SIVEMP-SIMET)
62	CNU
07	CONFEDIR
04	CONFSAL
20	CUSPEL
39	FSN (ADASS-FAPAS-FASE-SNATOSS-SOI-SUNAS)
71	FSP-LISIPO-SODIPO-COISP
50	GILDA-UNAMS
10	RDB
72	SAP
80	SAPPE
73	SIAP
74	SIULP
37	SNR
21	USPPLI (SNAVU-SULPM-SILPOL)
61	USPUR
99	ALTRE

94A2519

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 103, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico».

Il decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 103, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994.

94A2544

Mancata conversione del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 105, recante: «Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile».

Il decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 105, recante: «Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 16 febbraio 1994.

94A2545

Mancata conversione del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 106, recante: «Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica».

Il decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 106, recante: «Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 16 febbraio 1994.

94A2546

Mancata conversione del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 107 recante: «Misure urgenti in materia di dighe»

Il decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 107, recante: «Misure urgenti in materia di dighe», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 16 febbraio 1994.

94A2547

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 il dott. Antonio Varrasso, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.T. - Cooperativa agricola tiberina», con sede in Fiano Romano (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 maggio 1983 in sostituzione del dott. Antonio Lombardi, revocato.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 il dott. Amabile Cono, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Industrie laterizi acquesiana», con sede in Acquapendente (Viterbo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 21 settembre 1983 in sostituzione del dott. Vignolo Stefano, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 il dott. Massimo Grazini, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edil - System 84 a r.l.», con sede in Bagnaia (Viterbo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 4 febbraio 1988 in sostituzione del dott. Franco Pascucci, dimissionario.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 il dott. Massimo Nucera, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Leven - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'11 ottobre 1977, in sostituzione del dott. Claudio Piattella, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 l'avv. Raffaele Guarna Assanti, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova Technital», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 giugno 1979, in sostituzione del dott. Antonio Lombardi, revocato.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 l'avv. Antonio Giannelli, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Vicana - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Villa Literno (Caserta), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 20 febbraio 1983 in sostituzione dell'avv. Giuseppe Ricci, dimissionario.

94A2521

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Aquileia» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, al fine di dare seguito alle procedure in corso per la modifica della denominazione d'origine controllata dei vini «Aquileia», ha deciso di provvedere alla pubblicazione del parere espresso al riguardo dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine dei vini che era stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930.

Detto parere, pertanto, è qui di seguito riportato ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia» è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Friuli Aquileia», seguita dalla specificazione «rosato», è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Merlot dal 70 all'80%;

Cabernet franc, Carbernet sauvignon, Refosco nostrano e Refosco dal peduncolo rosso da soli o congiuntamente dal 20 al 30%.

La denominazione «Friuli Aquileia» con le seguenti specificazioni:

Merlot;

Cabernet;

Cabernet franc;

Cabernet sauvignon;

Refosco dal peduncolo rosso;

Tocai friulano;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Riesling renano;

Sauvignon;

Traminer aromatico;

Chardonnay;

Verduzzo friulano,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni sopra indicati purché a bacca di colore analogo e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%.

Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente e congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon. Per la produzione del vino Refosco dal peduncolo rosso possono concorrere, nell'ambito del 15%, anche le uve provenienti dal vitigno Refosco nostrano.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto il territorio comunale di Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, Ruda, Campolongo al Torre, Tapogliano, Aiello del Friuli, Visco, San Vito al Torre ed in parte il territorio comunale di S. Maria la Longa, Palmanova, Terzo di Aquileia, Chiopris-Viscone, Trivignano Udinese e Gonars.

Tale zona è così delimitata: dalla foce del canale Anfora, il limite risale lungo questi per seguire poi all'ansa, in prossimità di C. Trebano l'argine che in direzione nord-ovest passa ad est delle C.se Salmastro all'altezza delle quali supera il collettore e segue la strada verso est per breve tratto fino ad incrociare quella che in direzione nord porta alle C.se Baiana, prosegue per tale strada fino ad incontrare il limite di confine di Terzo di Aquileia e lo segue verso nord-est fino ad incrociare quello di Cervignano del Friuli quindi prosegue lungo quest'ultimo verso nord costeggiando il F. Aussa prima ed il canale Balduzzi poi fino ad incontrare il confine comunale di Bagnaria Arsa (loc. Tre Ponti) lungo il quale prosegue prima verso ovest e poi in direzione nord fino al P te della Portella, segue quindi la strada per Bagnaria Arsa, attraversa il centro abitato e prosegue per quella che conduce ad Ontagnano fino ad incontrare l'autostrada Palmanova-Latisana e da qui lungo la stessa fino ad incrociare la strada statale 252 e quindi verso nord lungo la strada che costeggia ad ovest la ferrovia, raggiunge la strada statale 352 che segue verso nord attraversando i centri abitati di Meretto di Capitolo e S. Maria la Longa ed a S. Stefano Udinese prende la strada per Trivignano Udinese che raggiunge passando per Merlana e Meraloro.

A Trivignano Udinese segue la strada che verso est porta a F. Torre (q. 45) e discende quindi verso sud lungo tale corso d'acqua sino ad incrociare il confine di provincia all'altezza di Nogaredo al Torre e quindi verso sud lungo il confine tra le province di Udine e Gorizia raggiunge prima la costa e poi procedendo verso ovest la foce del canale Anfora chiudendo la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelli tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione nell'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbioso-argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi, o di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratterestiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Friuli Aquileia» non deve essere superiore a q.li 130 di uva per i vini: rosato, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Tocai friulano, Pinot grigio e Riesling renano; a q.li 120 di uva per i vini: Pinot bianco, Sauvignon, Verduzzo friulano, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Chardonnay; ai q.li 100 di uva per il vino Traminer aromatico.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore del 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini « Friuli Aquileia» Pinot bianco, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Sauvignon, Verduzzo friulano, Chardonnay e Traminer aromatico una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 ed ai vini rosato, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Tocai friulano, Pinot grigio e Riesling renano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino «Friuli Aquileia» rosato deve attuarsi una spremitura soffice con un breve periodo di macerazione delle vinacce al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
odore: vinoso, intenso, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Merlot
colore rosso rubino,
sapore: asciutto, morbido, leggermente erbaceo caratteristico,
odore: vinoso caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,5,
acidità totale minima: 5 per mille,
estratto secco netto minimo. 17 per mille

Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon
colore: rosso rubino intenso,
odore profumo erbaceo, gradevole, intenso,
sapore caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo più evidente nel Cabernet franc, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo. 11,
acidità totale minima: 5 per mille,
estratto secco netto minimo 17 per mille

Refosco dal peduncolo rosso
colore: rosso rubino violaceo intenso,
odore. vinoso;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5,
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Tocai friulano
colore: paglierino, dorato, chiaro tendente al citrino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore asciutto, armonico, con retrogusto aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo. 10,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille

Pinot bianco.
colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato,
odore: leggero profumo caratteristico;
sapore: vellutato caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo. 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille

Pinot grigio
colore: giallo dorato o ramato;
odore: cratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonioso, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5,
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille

Riesling renano
colore: giallo paglierino chiaro:
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente acidulo armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5.
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Sauvignon
colore: giallo paglierino scarico;
odore. delicato caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille

Traminer
colore giallo paglierino intenso,
odore con aroma specifico,
sapore: aromatico, pieno, robusto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille

Verduzzo friulano
colore: giallo dorato chiaro o giallo paglierino,
odore: vinoso, delicato, gradevole,
sapore: asciutto, di corpo, lievemente tannico,
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo 16 per mille

Chardonnay
colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole,
odore. leggero profumo caratteristico;
sapore: secco vellutato morbido, armonico,
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,
acidità totale minima: 5 per mille,
estratto secco netto minimo. 16 per mille

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7

La denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia» Chardonnay può essere utilizzata per designare il tipo spumante che all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine, vivace, persistente,
colore: paglierino chiaro;
odore: caratteristico delicato;
sapore: secco e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,
acidità totale minima. 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille

Le operazioni di preparazione del vino «spumante», ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione.

Il vino spumante «Friuli Aquileia» Chardonnay deve riportare in etichetta la definizione brut o secco in conformità delle vigenti norme di legge.

Art 8

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «riserva», «vecchio», ecc.

È, tuttavia, consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati e l'indicazione di nomi di fattorie e vigneti, purché non abbiano carattere laudativo.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve, veritiera e documentabile, è consentita per tutti i vini della denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia»

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n 930

94A2520

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dagli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti facoltà sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:

esperimentazioni fisica III;
istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

Facoltà di economia e commercio:

lingua inglese (triennale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2523

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dagli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso le facoltà sottoelencate di questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto privato;
diritto bancario.

Facoltà di farmacia:

tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di ruolo di seconda fascia anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2524

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dagli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Aquila è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di medicina e chirurgia:

gerontologia e geriatria.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2526

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dagli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le facoltà sottoelencate di questa Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di medicina e chirurgia (c. l. in medicina e chirurgia - sede di Caserta):

metodologia clinica (afferente alla chirurgia generale);
fisiopatologia applicata alla chirurgia;
chirurgia plastica e ricostruttiva.

Facoltà di economia e commercio:

politica economica e scienza delle finanze;
funzioni finanziarie;
metodologia e determinazioni quantitative di azienda;
diritto fallimentare;
funzioni commerciali;
ragioneria generale ed applicata.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia o al presidente del comitato ordinatore della facoltà di economia e commercio entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2525

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300